

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

236° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 1997

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	20
2 ^a - Giustizia	»	26
5 ^a - Bilancio	»	34
6 ^a - Finanze e tesoro	»	35
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	40
11 ^a - Lavoro	»	78

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri)	<i>Pag.</i>	5
---	-------------	---

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	88
---------------------------	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	104
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	107
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	112
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri ..	»	113

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	114
--------------------	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 1997

89ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE (A008 000, C21ª, 0033º)

Il PRESIDENTE informa che, in data 21 novembre 1997, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento, la lettera con la quale l'avvocato Matteo Brigandì ha comunicato che nei confronti del senatore Erminio Boso risulta pendente un procedimento penale presso il Tribunale di Roma, in relazione a fatti che, ad avviso dello stesso senatore, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Esame del Doc. IV-bis, n. 18, nei confronti del dottor Paolo Cirino Pomicino, nella sua qualità di Ministro del bilancio e della programmazione economica pro tempore, nonché del signor Francesco Vittorio Ambrosio
(R135 000, C21ª, 0047º)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti ed informa che l'ex Ministro Paolo Cirino Pomicino ha presentato osservazioni scritte.

La Giunta ascolta, quindi, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento, il dottor Paolo CIRINO POMICINO, al quale rivolgono domande i senatori BERTONI, PALUMBO, GASPERINI, PELELLA e RUSSO.

Congedato il dottor Cirino Pomicino, la Giunta rinvia il seguito dell'esame del Doc. IV-bis, n. 18.

*AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, SECONDO
COMMA, DELLA COSTITUZIONE
(R135 000, C21^a, 0048^o)*

Il PRESIDENTE informa che, in data 24 novembre 1997, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento, la lettera con la quale il senatore Eugenio Filograna comunica che il Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Piacenza ha posto in essere attività di perquisizione e di acquisizione di documentazione all'interno di alcune filiali della Cooperativa C.S.M.L., nelle città di Milano, Torino e Piacenza, filiali presso le quali egli dichiara di essere domiciliato. Tali attività, ad avviso dello stesso senatore, debbono ritenersi lesive delle prerogative di cui all'articolo 68, secondo comma, della Costituzione.

La Giunta ascolta, quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore Eugenio FILOGRANA, al quale rivolgono domande i senatori BERTONI, PALUMBO e CORTELLONI.

Il senatore Filograna provvede poi a depositare documentazione scritta.

Congedato il senatore Filograna, la Giunta rinvia il seguito dell'esame, nonchè i restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE**2^a (Giustizia)****3^a (Affari esteri, emigrazione)**

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 1997

2^a Seduta*Presidenza del Presidente della 3^a Commissione*

MIGONE

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE

(2545) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri*

(130) *MANIERI e MARINI. - Modifiche e integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*

(160) *MAZZUCA POGGIOLINI. - Nuove norme in materia di adozioni*

(445) *BRUNO GANERI ed altri. - Modifiche e integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori*

(1697) *SALVATO ed altri. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 24 settembre scorso.

Il presidente MIGONE avverte che l'apposito comitato istituito per decisione delle Commissioni riunite nella precedente seduta, ha concluso i propri lavori, predisponendo un testo unificato risultante dal disegno di

legge n. 2545 e dalle parti degli altri disegni in titolo ritenute di competenza delle Commissioni riunite.

Interviene il relatore per la 3^a Commissione, FOLLONI, il quale sottolinea come il lavoro svolto dall'apposito comitato, pur muovendo dal testo governativo, non si sia limitato ad una semplice presa d'atto dei suoi contenuti, ma abbia portato a significative modifiche dello stesso, mantenendosi peraltro nella prospettiva di un intervento sulla vigente normativa in materia di adozione per i soli aspetti necessari al fine di consentire il recepimento della convenzione dell'Aja per la tutela dei minori.

Il testo unificato che viene sottoposto alla Commissione contiene su numerose questioni di merito soluzioni indubbiamente apprezzabili – si pensi ad esempio alla struttura dell'autorità centrale ed al modo in cui sono stati definiti i rapporti fra questa e le competenze del tribunale per i minorenni –, mentre va evidenziato che su di esso si è potuta raggiungere una sostanziale convergenza dal punto di vista politico. Auspica in conclusione che tale testo possa venir esaminato in tempi estremamente contenuti ed essere licenziato quanto prima da questo ramo del Parlamento.

Prende quindi la parola il relatore per la 2^a Commissione, FASSONE il quale, soffermandosi più specificamente sulle novità introdotte dall'apposito comitato rispetto al testo governativo, rileva in primo luogo come il nuovo articolo 29 della legge n. 184 del 1983 – introdotto dall'articolo 3 del testo unificato – fissi un principio generale in materia di adozioni che si raccorda con la previsione di cui al nuovo articolo 36, comma 1, e che potrà avere un'indubbia utilità ai fini della applicazione e dell'interpretazione della nuova normativa. In riferimento all'articolo 29-*bis* – introdotto sempre dall'articolo 3 del testo unificato – si è ritenuto opportuno inserire al comma 2 dello stesso una disposizione specifica per l'ipotesi di cittadini italiani residenti in uno stato straniero da un periodo inferiore a due anni, mentre il successivo articolo 30 riproduce in larga parte il testo governativo pur con alcune modifiche, in particolare per quanto riguarda il comma 2, dove si stabilisce che il decreto di idoneità ha efficacia per tutta la durata della procedura che deve però essere promossa dagli interessati entro un anno dalla comunicazione dello stesso decreto, e per quel che concerne poi i commi 4 e 5 nei quali vengono disciplinati rispettivamente il procedimento per la revoca del decreto di idoneità e i gravami avverso i decreti di idoneità, di idoneità ovvero di revoca dell'idoneità. A questo ultimo proposito deve sottolinearsi che, rispetto al testo governativo, si è sostituita la previsione del ricorso in cassazione con quella dell'impugnabilità davanti alla corte d'appello, adottando così una soluzione più coerente con la disciplina generale dei gravami avverso i provvedimenti di volontaria giurisdizione.

Passando ad illustrare il testo proposto per l'articolo 31 della legge 4 maggio 1983, n. 184 come introdotto dall'articolo 3 del testo licenziato dall'apposito comitato, il relatore per la 2^a Commissione, FASSONE

precisa che il primo comma della disposizione stabilisce che gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità, devono rivolgersi ad uno degli enti autorizzati nei termini del successivo articolo 39-ter, recependo in tal modo una premessa essenziale contenuta negli articoli 14 e 22 della Convenzione e, pertanto, confermando che la Convenzione stessa rappresenta la linea guida di tutta la normativa proposta.

Circa l'articolo 32, esso stabilisce che la convenienza all'adozione per il minore ed i connessi adempimenti come l'autorizzazione all'ingresso e la residenza permanente in Italia vengono realizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali, costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri: ciò al fine di non ingenerare l'equivoco che tali competenze spettino all'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione, alla luce dell'articolo 31, comma 2, lett. e). Quanto, poi, al nuovo articolo 33, esso mira ad introdurre alcune disposizioni che non erano state riproposte dal disegno di legge del Governo che intendeva novellare la legge sull'adozione internazionale, come nel caso del nuovo testo proposto dal comma 1, oppure a prevedere una soluzione equilibrata per casi particolari, come al nuovo testo proposto per il comma 4, in cui non sia possibile ricorrere all'espletamento delle ordinarie procedure di adozione. A tale specifico proposito il relatore Fassone richiama l'attenzione sulla disciplina proposta dall'apposito comitato nei casi di eventi bellici, calamità naturali o altro grave impedimento di carattere oggettivo. Si è voluto in tale ultimo caso mantenere tale clausola di salvaguardia, lasciandone la valutazione al prudente apprezzamento delle autorità preposte.

Il senatore CIRAMI chiede chiarimenti in merito all'ipotesi in cui si presenti alla frontiera un minore non accompagnato da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado.

Riprendendo il proprio intervento il relatore FASSONE chiarisce che anche tale aspetto è affrontato nel contesto del disegno di legge che, comunque, fa salve, al comma 5 del nuovo articolo 33, le ordinarie disposizioni relative all'ingresso nello Stato di minori a fini familiari, turistici, di studio o di cura.

Nell'articolo 34 del testo proposto dall'apposito comitato viene affrontata la particolare situazione del minore entrato in Italia al di fuori dei canali legittimi. Il relatore Fassone richiama l'attenzione della Commissione sulla filosofia che ha ispirato la scelta operata e che si muove lungo una linea mediana che mira a fare emergere la situazione non legittima e la incanala nelle procedure già tipizzate, sempre tenendo presente il preminente interesse del minore.

Prendendo atto della necessità di concludere rapidamente i lavori delle Commissioni riunite in vista dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, il relatore Fassone si rimette per il prosieguo dell'illustrazione al testo dell'apposito comitato, già distribuito ai componenti.

Il presidente MIGONE prospetta, quindi, alcune ipotesi di lavoro per il prosieguo del dibattito nella prossima settimana, anche per con-

cordare da subito il termine per la presentazione degli emendamenti. Propone, altresì, di assumere come testo base cui riferire gli emendamenti stessi il testo licenziato dall'apposito comitato.

Su tale proposta convergono le Commissioni riunite.

Il senatore PORCARI ritiene opportuno rinviare alla discussione delle proposte emendative le valutazioni sull'articolato licenziato dall'apposito comitato, considerato che in quella sede potranno essere svolte più approfondite valutazioni.

Per la senatrice SCOPELLITI è invece necessario riavviare il dibattito, in relazione al nuovo testo proposto dall'apposito comitato.

Il presidente MIGONE, dopo aver ricordato che la discussione generale si è conclusa con l'istituzione dell'apposito comitato, alla luce delle considerazioni svolte dal senatore Porcari, propone di fissare a martedì 2 dicembre alle ore 13 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Convergono le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 11.

TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 2545, 130, 160, 445 E 1697
PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, aperta alla firma all'Aja il 29 maggio 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 46 della Convenzione.

Art. 3.

1. Il Capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) è sostituito dal seguente:

«Capo I. – Dell'adozione di minori stranieri

Art. 29. – 1. L'adozione di minori stranieri si effettua secondo i principi e le direttive della Convenzione sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, aperta alla firma all'Aja il 29 maggio 1993.

Art. 29-bis. – 1. Le persone residenti stabilmente in Italia, che intendono adottare un minore straniero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza o in cui hanno fissato la residenza della famiglia ai sensi dell'articolo 144 del codice civile.

2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36 comma 3, è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo del loro ultimo domicilio; in mancanza di precedente domicilio è competente il tribunale per i minorenni di Roma.

3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, trasmette copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli enti locali.

4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati ed i servizi competenti delle aziende sanitarie e ospedaliere, svolgono le seguenti attività:

a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter;

b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con gli enti autorizzati;

c) acquisizione di elementi sull'idoneità degli aspiranti all'adozione, sulla loro situazione personale, familiare e sanitaria, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, nonché sulle caratteristiche dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere;

d) individuazione delle capacità degli aspiranti a rispondere nel modo più adeguato alle esigenze di uno o più minori, anche in relazione alle eventuali caratteristiche particolari degli stessi.

5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro i sei mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità.

Art. 30. - 1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione dei servizi, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti, e pronuncia, entro i tre mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare.

2. Il decreto di idoneità ad adottare, contenente anche indicazioni per l'abbinamento, ha efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla comunicazione del provvedimento.

3. Il decreto è trasmesso immediatamente, con copia della relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui all'articolo 38 e all'ente autorizzato indicato dagli aspiranti all'adozione.

4. Qualora il provvedimento sia revocato, previo ascolto degli interessati, per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità, esso viene comunicato immediatamente alla Commissione ed all'ente autorizzato.

5. Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono reclamabili davanti alla Corte d'appello, a termini degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile, per violazione di norme di diritto o per difetto o contraddittorietà della motivazione.

Art. 31. - 1. Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità, devono rivolgersi a uno degli enti autorizzati.

2. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione:

a) informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione;

b) svolge le pratiche di adozione presso l'autorità straniera competente, trasmettendo alla stessa le domande di adozione, unitamente ai decreti di idoneità ed alle relazioni ad essi allegate affinché l'autorità straniera formuli le proposte di abbinamento;

c) informa gli aspiranti adottanti della proposta di abbinamento e li assiste in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero;

d) riceve il consenso scritto degli aspiranti adottanti, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste;

e) riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione, e concorda con l'autorità straniera, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi;

f) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera, e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia;

g) certifica la data di inserimento del minore presso gli aspiranti all'adozione;

h) riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e alla Commissione;

i) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;

l) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia.

Art. 32. - 1. La Commissione, ricevuti gli atti di cui al precedente articolo, e valutate le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara la convenienza per il minore a che si proceda all'adozione, e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.

2. La dichiarazione di convenienza non è ammessa:

a) quando dalla documentazione trasmessa dall'autorità del Paese straniero non emerge chiaramente e irreversibilmente una situazione di abbandono del minore;

b) qualora nel Paese straniero l'adozione non abbia effetto legittimante, a meno che non siano accordati i consensi in relazione ad una adozione che produca lo scioglimento dei precedenti rapporti di parentela del minore.

3. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, con gli enti autorizzati per il buon esito delle procedure di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 39 comma 1 lettera h), rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.

Art. 33. – 1. Non è consentito l'ingresso di minori nello Stato se non accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado, ovvero muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo che precede.

2. È fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere il visto di ingresso ed agli uffici di frontiera di consentire l'ingresso nel territorio dello Stato di minori stranieri a scopo di adozione al di fuori delle ipotesi previste dal presente capo e senza la previa autorizzazione della Commissione.

3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo rimpatrio immediato nel Paese d'origine.

4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi bellici, calamità naturali o per altro grave impedimento di carattere oggettivo, non sia possibile l'espletamento delle procedure di questo capo, e sempre che sussistano motivi di esclusivo interesse del minore all'ingresso nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera segnalano l'ingresso del minore alla Commissione ed al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano.

5. Sono fatte salve le ordinarie disposizioni relative all'ingresso nello Stato di minori a fini familiari, turistici, di studio o di cura.

Art. 34. – 1. Il minore introdotto nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.

2. Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi di cui all'articolo 29-*bis* e gli enti autorizzati, assistono i genitori adottivi e il minore. Essi riferiscono al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.

3. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

4. Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, provvede a termini dell'articolo 37-*bis* qualora ne sussistano i presupposti, ovvero segnala la situazione alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore e si proceda a termini del presente capo.

Art. 35. – 1. L'adozione internazionale produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'articolo 27 solo in quanto determini lo scioglimento dei precedenti rapporti di parentela del minore.

2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale accerta che l'autorità dello

Stato, nel quale l'adozione è stata pronunciata, abbia dichiarato lo stato di adottabilità del minore; abbia stabilito che l'adozione internazionale risponde al migliore interesse del minore e non vi sono ragionevoli possibilità di una sua sistemazione alternativa nello Stato di origine; abbia appurato che le persone il cui consenso è necessario hanno usufruito di una adeguata consulenza e sono state informate degli effetti che il consenso produrrà; che esse hanno prestato liberamente il loro consenso nella forma prescritta, e lo stesso non è stato determinato o indotto da compenso od utilità di qualsiasi tipo; che il consenso della madre è stato prestato solamente dopo la nascita del bambino; che il minore ha usufruito di una adeguata consulenza, se l'età lo consente, e di informazione degli effetti che l'adozione produrrà.

3. Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore; quindi, se sussiste la certificazione di conformità alla Convenzione, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato civile.

4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento straniero come affidamento preadottivo, se non contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento in un termine non superiore ad un anno, che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto è tuttora conforme all'interesse del minore, pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri di stato civile. In caso contrario revoca l'affidamento preadottivo e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21 della Convenzione.

5. Competente per la pronuncia dei provvedimenti è il tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti adottanti hanno la residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia.

6. Non può comunque essere ordinata la trascrizione nei casi in cui:

a) il provvedimento di adozione non corrisponde ai requisiti di idoneità e capacità previsti dalla legge italiana per gli adottanti;

b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneità;

c) non è possibile la conversione in adozione produttiva degli effetti di cui all'articolo 27;

d) l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le autorità centrali e un ente autorizzato;

e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse.

Art. 36. - 1. L'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione dell'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione internazionale, o che nello spirito della

Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, può avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge.

2. L'adozione o l'affidamento a scopo adottivo pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione nè firmatario di accordi bilaterali possono essere dichiarati efficaci come adozione in Italia a condizione che:

a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori ad una adozione aventi effetti legittimanti;

b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della Commissione e di un ente autorizzato;

c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità.

3. L'adozione pronunciata dalla competente autorità straniera in favore di cittadini italiani che dimostrino di avere avuto, al momento della pronuncia, residenza continuativa all'estero da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purchè conforme ai principi della Convenzione.

Art. 37. – 1. La proposta di abbinamento di cui all'articolo 31 lettera c) è accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario sul minore, sulla famiglia biologica nonchè sulle esperienze di vita dell'adottando, e le stesse sono comunicate agli aspiranti genitori adottivi dagli enti autorizzati prima della proposta di abbinamento.

2. Successivamente sono comunicate ai medesimi, da parte della Commissione, eventualmente tramite il tribunale dei minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell'adottato.

3. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.

4. I genitori adottivi informano il minore, appena possibile e nelle forme più adeguate, del suo stato di figlio adottivo e della sua provenienza nazionale e culturale.

5. Il tribunale dei minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dall'articolo 35 e la Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori biologici e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.

Art. 37-bis. – 1. Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.

Art. 38. – 1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per le adozioni internazionali.

2. La Commissione è composta da:

a) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Sociali;

- b) un rappresentante del Ministero per gli affari esteri;
- c) un rappresentante del Ministero dell'interno;
- d) due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;
- e) un rappresentante del Ministero della sanità;
- f) tre rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina il presidente della Commissione nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile, ovvero di un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza. Il presidente dura in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.

4. I componenti della Commissione rimangono in carica cinque anni. Con suo regolamento la Commissione definisce le modalità di avvicendamento graduale dei vari componenti dopo la prima nomina.

5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altre amministrazioni.

Art. 39. – 1. La Commissione per le adozioni internazionali:

a) collabora con le autorità centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione;

b) propone la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale;

c) autorizza l'attività degli enti di cui all'articolo 39-ter, cura la tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato, revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme della presente legge;

d) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale e negli Stati di provenienza dei minori;

e) conserva tutti gli atti e le informazioni relative alle procedure di adozione;

f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;

g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione;

h) autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione.

2. La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati al fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli interventi attuativi dei principi della Convenzione.

Art. 39-bis. – 1. Le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle loro competenze:

a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla presente legge;

b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;

c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

Art. 39-ter. – 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee qualità morali;

b) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacità di sostenere la coppia prima, durante e dopo l'adozione;

c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in Italia e nei Paesi in cui intendono operare;

d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura ed una metodologia operativa corretta e verificabile;

e) non avere pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che intendono adottare;

f) essere partecipi di attività di promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori.

2. Quanto alla procedura per ottenere l'autorizzazione, i suoi contenuti, la modifica o la revoca della medesima, i compiti degli enti sul piano organizzativo ed ogni altra modalità operativa relativa agli stessi, valgono, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni contenute nel decreto del Ministero degli Affari Esteri del 18 giugno 1985, sostituita alla «Autorità di vigilanza» la «Commissione per le adozioni internazionali».

Art. 39-quater. – Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i genitori adottivi hanno diritto a fruire dei seguenti benefici:

a) all'astensione dal lavoro, quale regolata dagli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977 n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età;

b) all'assenza dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6 comma 2 della legge predetta, sino a che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di età;

c) ad un congedo non retribuito di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione.

Art. 4.

1. Dopo il titolo IV della legge 4 maggio 1983 n. 184 è inserito il seguente Titolo V, ed i successivi si accrescono di una unità:

«TITOLO V.

(Il difensore civico)

Art. 57. – 1. È istituito il difensore civico per le adozioni.

2. Al difensore civico possono rivolgersi tutte le persone che, essendo a vario titolo interessate a pratiche per l'adozione, vogliano denunciare ritardi, irregolarità o frodi da parte dei soggetti o degli organi preposti all'adozione.

3. Il difensore civico per l'adozione, svolti gli opportuni accertamenti, ove riconosca la fondatezza della denuncia, segnala quanto lamentato all'autorità competente o ad altra autorità che abbia compito di intervenire su quella. Nello svolgimento delle sue funzioni il difensore ha diritto di avere conoscenza dello stato della procedura e degli atti che non siano dichiarati segreti o riservati, nonché dei motivi che danno causa alle disfunzioni lamentate.

4. Il difensore civico è organo composto da quattro membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato, e scelti tra persone di comprovata esperienza nel campo dell'adozione, di riconosciuta sensibilità e competenza, ovvero di pratica esperienza di volontariato.

5. I membri eleggono nel proprio ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Essi durano in carica tre anni e possono essere nuovamente designati per non più di una volta.

6. Con apposito regolamento il difensore civico disciplina i propri rapporti con il difensore civico locale, al quale i cittadini possono rivolgersi direttamente per l'inoltro delle segnalazioni di cui al comma 2.»

Art. 5.

1. Nell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo la lettera *l)* è inserita la seguente:

«*l-bis)* il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184.».

Art. 6.

1. All'articolo 40 della legge 4 maggio 1983 n. 184 è aggiunto il seguente comma:

«2. Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato la Convenzione aperta alla firma all'Aja il 29 maggio 1993, in luogo

della procedura disciplinata dal comma 1 si applicano le procedure stabilite nella Convenzione per quanto riguarda l'intervento ed i compiti delle autorità centrali e degli enti autorizzati. Per il resto si applicano le disposizioni della presente legge.».

2. All'articolo 41 della legge 4 maggio 1983 n. 184 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4. Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno ratificato la Convenzione aperta alla firma all'Aja il 29 maggio 1993, le funzioni attribuite al console dal presente articolo sono svolte dall'autorità centrale straniera e dall'ente autorizzato.».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 72 della legge 4 maggio 1983 n. 184 è inserito il seguente:

«Art. 72-bis. – 1. Chiunque svolge per conto di terzi pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri senza avere previamente ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 39 comma 1, lettera c) è punito con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da uno a tre milioni di lire.

2. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da due a sei milioni di lire per i legali rappresentanti ed i responsabili di associazioni o di agenzie che trattano tali pratiche.

3. Le pene di cui al primo comma sono diminuite nei confronti di coloro che, per l'adozione di minori stranieri, si avvalgono dell'opera di associazioni, organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle forme di legge.».

Art. 8.

1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17 comma 1 della legge 23 agosto 1988 n. 400 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia e della sanità, è data attuazione alle norme della presente legge riguardanti la costituzione e l'organizzazione della Commissione, anche per quanto concerne il contingente di personale, le relative qualifiche e le modalità di tenuta dell'Albo degli enti autorizzati.

2. La Commissione è costituita nei tre mesi successivi all'emanazione del regolamento di cui al comma 1.

Art. 9.

1. Le dichiarazioni di idoneità all'adozione ed i provvedimenti di adozione e di affidamento preadottivo pronunziati in data anteriore a quella di entrata in vigore della Convenzione conservano piena efficacia.

2. Le domande già presentate all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e quelle inoltrate successivamente continuano ad essere esaminate e trattate secondo la procedura anteriore sino alla avvenuta costituzione e funzionamento della Commissione e degli enti previsti dalla presente legge.

Art. 10.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 11.200 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni di attuazione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione internazionale in materia di adozione, aperta alla firma all'Aja il 29 maggio 1993, contenute negli articoli 3, 5 e 7, hanno efficacia a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 1997

192^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Abbate.**La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto di programmazione dei flussi d'ingresso in Italia per ragioni di lavoro degli stranieri non comunitari per l'anno 1998 (n. 170)**

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 28 febbraio 1990, n. 39: favorevole)

(R139 b00, C01^a, 0013^o)

Il relatore GUERZONI osserva che lo schema di decreto è stato elaborato dopo le consultazioni previste dalla legge ed è stato presentato in Parlamento tempestivamente rispetto al periodo di programmazione: nell'esporre il contenuto dell'articolato, considera congrua la previsione di 20 mila ingressi per ragioni di lavoro, che tiene conto dei dati precedenti e delle regolarizzazioni disposte ai sensi dei provvedimenti emanati da ultimo in tema di immigrazione e di ricongiungimenti familiari. Ritenendo importante la connessione dello schema di programmazione alla nuova normativa prevista con il disegno di legge all'ordine del giorno della Commissione, propone infine di esprimere un parere favorevole.

Il senatore TIRELLI riconosce la tempestività del Governo nel presentare lo schema di decreto e considera congrua la previsione di 20 mila ingressi per ragioni di lavoro, ma paventa una estensione abnorme del fenomeno a causa della carenza normativa e dei margini di incertezza che si registrano anche nello schema di decreto in esame: in particolare, il secondo comma dell'articolo 2 si riferisce a intese bilaterali solo per una quota degli ingressi, mentre l'articolo 4 ammette possibili deroghe ed eccezioni che potrebbero determinare un afflusso incontrollabile, vanificando la stessa finalità di programmazione.

Il senatore MAGGIORE riconosce la congruità della previsione di 20 mila ingressi, ma giudica carente la formulazione degli articoli 3 e 4, che consentono diverse interpretazioni e possibili deroghe alle norme più restrittive: anche in relazione alla nuova normativa in corso di adozione, dovrebbero essere più espliciti i requisiti prescritti per l'immigrazione.

La senatrice PASQUALI si associa alle riserve già espresse sulla formulazione ambigua dello schema di decreto, in particolare nell'articolo 4, in tema di rifugiati per motivi non di lavoro.

Il sottosegretario ABBATE dichiara di comprendere alcune delle ragioni di perplessità appena espresse, ma sottolinea che la normativa sull'immigrazione, in corso di ridefinizione, consente di rimuovere le obiezioni più importanti. Quanto all'articolo 3, vi si prevede un opportuno meccanismo di adattamento alle dinamiche reali che si registrano nel mercato del lavoro, mentre non risultano sottovalutate, a suo avviso, le intese bilaterali da assumere a base della programmazione. Lo stesso articolo 4 permette di adattare con opportuna flessibilità all'evoluzione dei fenomeni i provvedimenti da assumere.

Sulla proposta di parere favorevole avanzata dal relatore, il senatore TIRELLI annuncia il voto contrario del proprio Gruppo, dichiarandosi non soddisfatto per le spiegazioni fornite dal Sottosegretario di Stato: a suo avviso, infatti, le possibilità di abuso sono molto estese e il controllo del fenomeno risulta quanto mai improbabile.

Il senatore MAGGIORE, pur apprezzando i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, annuncia l'astensione del Gruppo di Forza Italia.

Il senatore TABLADINI condivide la valutazione negativa del senatore Tirelli, sottolineando che la programmazione degli ingressi per ragioni di lavoro dovrebbe essere congegnata con modalità rigorose, senza ammettere eccezioni e deroghe che possano dare adito a successivi interventi di sanatoria. L'articolo 4 dello schema di decreto, in particolare, rischia di pregiudicare l'intero sistema di programmazione.

Il relatore GUERZONI replica ad alcune obiezioni, rilevando che le quote di ingresso sono determinabili in base alla normativa vigente, mentre l'articolo 3 prevede un adattamento nel corso del tempo all'evoluzione reale del fenomeno, nel limite massimo fissato dall'articolo 2. Quanto all'articolo 4, esso tiene conto della legislazione vigente in materia.

La Commissione, quindi, accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

IN SEDE DELIBERANTE

(2692) Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Zeller; Sbarbati e La Malfa; Bono ed altri

(1309) COSTA. – Norme per l'esposizione della bandiera della Repubblica sugli edifici pubblici e presso le sedi di uffici ed enti pubblici

(1536) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA. – Norme per l'esposizione della bandiera nazionale tricolore, dei vessilli o gonfaloni regionali e della bandiera dell'Unione europea negli edifici scolastici o universitari

(1668-bis) SPECCHIA. – Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica, risultante dallo stralcio deliberato dalla 7^a Commissione degli articoli da 1 a 7 e 10

(1796) SPECCHIA. – Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 24 settembre e rinviata nella seduta del 2 ottobre.

Il presidente VILLONE ricorda che nella seduta precedente è stata avviata la votazione degli emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge n. 2692, assunto come testo base.

Con il parere contrario del relatore MAGGIORE e del sottosegretario ABBATE, sono posti separatamente in votazione, e respinti, gli emendamenti 1.4, 1.1 e 1.5.

Quanto all'emendamento 1.7, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono un parere contrario.

Il senatore TIRELLI motiva l'emendamento, confermando l'opposizione a un testo normativo ritenuto prolisso e fonte di complicazioni applicative, anche per gli enti locali.

L'emendamento, posto in votazione, non risulta accolto.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 1.15, 1.34 e 1.35, sui quali il relatore MAGGIORE e il rappresentante del GOVERNO si sono preventivamente pronunciati in senso contrario.

Il senatore TABLADINI chiede chiarimenti sulla dichiarazione di improponibilità degli emendamenti 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51 e 1.9, soffermandosi in particolare sull'emendamento 1.46, che prevedeva la consultazione del responsabile del Centro sociale Leoncavallo di Milano.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 24 settembre egli aveva dichiarato improponibili i citati emendamenti perchè complessiva-

mente interpretabili in senso derisorio e pertanto da considerare estranei all'oggetto della discussione, alla stregua dell'articolo 97, primo comma, del Regolamento.

Il senatore TABLADINI prende atto della spiegazione fornita dal Presidente.

Il presidente VILLONE, quindi, dispone che l'emendamento 1.39 sia posto in votazione per parti separate, valutando preventivamente la parte che si conclude con la parola: «sentite».

Il senatore TIRELLI contesta la prassi applicativa seguita dal Presidente della Commissione, conforme a un indirizzo già affermatosi in Assemblea e criticato da più Gruppi parlamentari: trova deludente, inoltre, che la Commissione affari costituzionali faccia proprio un orientamento applicativo a suo avviso giuridicamente infondato.

Il presidente VILLONE ricorda che la prassi di enucleare una parte comune a più emendamenti, che abbia un contenuto proprio, è prevista dal Regolamento e adottata in concreto in tutti i casi in cui, come nell'emendamento 1.39, sia possibile individuare una proposizione normativa autonoma, che nella fattispecie consiste nel prevedere la consultazione di altri soggetti.

Il senatore TIRELLI pronuncia una dichiarazione di voto favorevole alla prima parte dell'emendamento 1.39, ritenendo opportuno coinvolgere altri soggetti istituzionali nel procedimento in questione. Precisa, inoltre, che il proposito del suo Gruppo parlamentare nel formulare gli emendamenti al disegno di legge non è stato di ispirazione ironica o derisoria, ma esclusivamente di natura politica, pur assumendo in alcuni casi un contenuto volutamente provocatorio.

La prima parte dell'emendamento 1.39, posta in votazione, non risulta accolta. Ne risulta preclusa la seconda parte dell'emendamento. Sono parimenti preclusi gli emendamenti 1.37, 1.38, 1.36 e 1.40.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2692**Art. 1.**

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «ed esposizione».

1.4 TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Al comma 1, dopo le parole: «e di quella dell'Unione europea», inserire le seguenti: «e delle Nazioni Unite».

1.1 TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «fatte salve» fino alla fine del comma.

1.5 TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Sopprimere il comma 2.

1.7 TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Al comma 2, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».

1.15 SPERONI, TIRELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «limitatamente ai» con le seguenti: «al di fuori dei».

1.34 SPERONI, TIRELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «limitatamente» con la seguente: «oltre».

1.35 SPERONI, TIRELLI

*Al comma 2, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti:
«sentite la Conferenza Stato-Regioni, le Regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano e la conferenza Stato-Città e autonomie locali».*

1.39

TIRELLI, SPERONI

*Al comma 2, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti:
«sentite le Regioni e gli enti locali».*

1.37

TIRELLI, SPERONI

*Al comma 2, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti:
«sentite le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».*

1.38

TIRELLI, SPERONI

*Al comma 2, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti:
«sentite le Regioni».*

1.36

TIRELLI, SPERONI

*Al comma 2, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti:
«sentiti i sindacati più rappresentativi».*

1.40

TIRELLI, SPERONI

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 1997

202^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

CIRAMI

indi del Presidente

ZECCHINO

Intervengono il ministro per la grazia e la giustizia Flick ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(2625) Deputati Rizza ed altri. – *Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù*, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace

(113) MANIERI ed altri. – *Modifica alle norme penali per la tutela dei minori*

(1820) MANCONI ed altri. – *Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori*

(1827) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. – *Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori*

(2018) GRECO ed altri. – *Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori*

(2098) GASPERINI. – *Norme penali sull'abuso dei minori*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, rinviata nella seduta del 18 settembre scorso.

Il senatore FASSONE rileva che la drammaticità intrinseca del tema affrontato dai provvedimenti in titolo suggerisce numerosi spunti di

riflessione. Osserva che l'abuso dei minori è una piaga antica, come è antica la capacità dell'uomo di incrudelire su chi è debole. L'esistenza di una vera e propria industria dello sfruttamento sessuale è tuttavia una piaga moderna, come è tipicamente moderna l'abilità di lucrare su larga scala sul vizio altrui. Si sofferma sul fatto che i provvedimenti in esame propongono a questo fenomeno deplorabile che è lo sfruttamento sessuale dei minori, una risposta normativa che è costituita quasi interamente da norme penali. Se, per il momento, non è possibile altrimenti, certo occorrerà interrogarsi sulle cause profonde ed in larga parte inesplorate di questa e di altre consimili deviazioni. Dopo aver constatato il grande apporto che le donne hanno recato alle normative di reazione alla violenza - notando che alla Camera ed al Senato sono state donne le relatrici, ritiene comunque ineludibile la domanda sul perchè si moltiplichino questi fenomeni, aspetto che deve essere affrontato con serenità, a livello sociologico.

Il disegno di legge n. 2625 apre uno squarcio su queste problematiche in particolare nell'articolo 13, comma 2, che prevede di destinare un finanziamento al recupero dei responsabili di questi gravi delitti. È una formula che rischia addirittura di creare ingiustificate disparità di trattamento, poichè il recupero è un obiettivo universale, e non riservato a questi soli soggetti: ma potrebbe rappresentare il primo punto di una risposta articolata, che non faccia perno sull'esclusivo ricorso alla sanzione penale. Prende atto tuttavia che la possibilità di perseguire tale più ampia azione porterebbe senz'altro a dilatare eccessivamente i tempi di approvazione dei provvedimenti ma non per questo si deve rinunciare all'impegno di rispondere su altri versanti al drammatico fenomeno della pedofilia.

Gli aspetti da affrontare devono riguardare l'educazione dell'adolescenza, sempre più caricata di funzioni ma sempre più necessaria per la costruzione della persona e non solo di un discente, gli interventi di terapia psicologica e psicoanalitica, non in sostituzione integrale della pena ma come parte di essa. Proseguendo nel proprio intervento il senatore Fassone ribadisce che lo sfruttamento dei minori a fini sessuali è una realtà dolorosamente viva nella coscienza che non può non colpire fino al fondo la nostra sensibilità. Tuttavia esistono altri gravissime forme di violenza sui bambini di non minore crudeltà. Fra queste lo sfruttamento del lavoro dei minori del quale una parte notevole dell'economia mondiale si giova con i guasti che questo sfruttamento produce sulla psiche e sul corpo dei bambini. Pur comprendendo la reazione emotiva ai problemi della pedofilia, sottolinea che non minore dovrebbe essere l'indignazione di fronte ad ogni forma di mercificazione e di sfruttamento dell'infanzia. Ritiene che occorrerebbe sfruttare l'occasione rappresentata dal dibattito sotteso ai provvedimenti in titolo anche per far nascere una diversa sensibilità e il proposito ulteriore di esigere la costruzione di intese economiche per mettere al bando dai nostri mercati i prodotti che incorporano una quota di sfruttamento del lavoro minorile. Messa, quindi, in luce la difficoltà di riscontrare nel diritto penale una definizione precisa di pornografia, che è legata comunque alla nozione di osceno, rileva che tale concetto si è progressivamente svuotato di conte-

nuti e ne è divenuto rilevante solo l'aspetto dell'offerta cioè le modalità con le quali si entra in rapporto con la pubblicazione o lo spettacolo osceno. Tale difficoltà definitoria il senatore Fassone riferisce all'articolo 3 del disegno di legge n. 2625, rispetto a quale si rischia di svuotarne l'incisività qualora prevalga la nozione più attenuata accordata al commercio di materiale osceno, purchè sia fatto senza diretta esibizione al pubblico. Non diverse difficoltà l'oratore intravede quanto alla capacità definitoria della pornografia nel contesto del disegno di legge, se essa fosse semplicisticamente limitata al materiale pornografico, definito tale solo perchè incorporante il minore. In tale caso, infatti, si corre il rischio opposto di far cadere foto innocenti all'interno di una fattispecie eccessivamente punitiva. Preannunzia che intende presentare emendamenti a questo fine colmando la mancanza di una definizione di pornografia di cui soffre il testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento. Altri aspetti presi in considerazione dal senatore Fassone sono quelli della fattispecie di cui all'articolo 4 del disegno di legge n. 2625, che punisce la semplice detenzione di materiale pornografico al di fuori dell'ipotesi di concorso con l'autore materiale dello sfruttamento. Anche se ne comprende le finalità, non può non osservare che in termini generali, si viene a penalizzare la condotta di chi si limita a detenere il materiale e per il solo fatto di averlo. Tale atteggiamento punitivo non risulta in linea con la politica penale prevalente che è piuttosto orientata a ritenere la detenzione dell'oggetto pericoloso, come può essere la cassetta pornografica fatta circolare dopo un viaggio di turismo sessuale fra amici, tendenzialmente immune da responsabilità penale: anche questo aspetto andrebbe pertanto precisato. Riserve l'oratore esprime altresì per quanto attiene all'impostazione dell'articolo 9 del disegno di legge n. 2625 il quale supera il principio di territorialità del nostro diritto penale oltre i pochi casi consentiti, rischiando oltretutto sia di costituire un'ingerenza nella sovranità di altro Stato, che di contenere una previsione infruttuosa ed inutile se il cittadino straniero non si trova in Italia. Anche su tale aspetto occorrerà intervenire con precisione eventualmente circoscrivendo il superamento del principio di territorialità del principio penale ai delitti che presentano una più marcata gravità.

Conclude esprimendo una valutazione complessivamente positiva sul disegno di legge n. 2625 perchè il fenomeno che esso si propone di affrontare è uno dei più tristi e ripugnanti che si possano concepire, ma avvertendo altresì che è importante comprendere che la risposta penale, sebbene sia la prima come produzione di effetti immediati non è certo l'unica e la più efficace. Si tratta quindi di costruire un percorso articolato, che si snodi anche in attività di concertazione internazionale, aspetto del quale l'articolo 3, comma 3, lettera c) del disegno di legge n. 2625 rappresenta un primo timido segnale.

Il presidente ZECCHINO, intervenendo sul prosieguo dei lavori, propone quindi di rinviare il seguito della discussione congiunta per permettere alla relatrice Bonfietti, che non è potuta intervenire alla seduta odierna per motivi di salute, di assistere al prosieguo della discussione che si svolgerà nella seduta di domani.

Intervengono al riguardo i senatori TERRACINI e CENTARO.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2724) Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonchè modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il presidente ZECCHINO ricorda che il disegno di legge in titolo era stato inizialmente esaminato dalla Commissione nella sede deliberante e poi rimesso all'Assemblea nella seduta del 2 ottobre scorso. In data 29 ottobre il provvedimento è stato riassegnato in sede deliberante alla Commissione: propone di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali e di passare quindi all'esame dell'ordine del giorno 0/2724/1/2, pubblicato sul bollettino delle giunte e commissioni del 2 ottobre scorso, e successivamente a quello degli emendamenti riferiti agli articoli del disegno di legge.

Conviene la Commissione.

Il senatore VALENTINO rinuncia ad illustrare l'ordine del giorno 0/2724/1/2.

Il ministro FLICK si dichiara disposto ad accoglierlo come raccomandazione, evidenziando peraltro come le problematiche ad esso sottese vanno al di là dell'ambito del disegno di legge in titolo e devono, piuttosto, essere affrontate nell'ambito di una complessiva riflessione sul tema della difesa.

Il senatore VALENTINO ritiene necessario un ulteriore approfondimento dei profili su cui incide l'ordine del giorno 0/2724/1/2 e, anche in considerazione dell'assenza del senatore Battaglia, primo firmatario dello stesso, propone che esso venga accantonato.

Il presidente ZECCHINO dispone pertanto l'accantonamento dell'ordine del giorno 0/2724/1/2.

Si passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 1.

Il senatore GASPERINI aggiunge la firma all'emendamento 1.1 e rinuncia ad illustrarlo.

Il relatore RUSSO esprime parere contrario sull'emendamento 1.1, ritenendolo sostanzialmente superfluo in quanto l'udienza preliminare si svolge in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 420 del codice di procedura penale e rientra, pertanto, già nella previsione dell'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Il ministro FLICK concorda con il relatore.

Il senatore FOLLIERI condivide le argomentazioni del relatore Russo e annuncia il voto contrario del Gruppo del Partito Popolare italiano sull'emendamento 1.1.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1 è respinto.

Posto ai voti è quindi approvato l'articolo 1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore CENTARO aggiunge la sua firma ed illustra l'emendamento 2.1, sottolineando come esso sia volto a limitare l'applicazione delle disposizioni sulla partecipazione al dibattimento a distanza ai soli detenuti che siano sottoposti alle misure di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Il senatore ritira infine l'emendamento 2.22.

Il senatore CIRAMI illustra gli emendamenti 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 e 2.17, rilevando in particolare come l'emendamento 2.15, inserendo alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 146-*bis*, come introdotto dall'articolo 2 del testo in discussione, la specificazione che le gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico devono essere accertate, mira ad assicurare in sede applicativa un più puntuale riscontro dei presupposti che consentono il ricorso al meccanismo della partecipazione a distanza.

Il senatore MILIO illustra gli emendamenti 2.2 e 2.3, osservando, in merito al primo di essi, come il riferimento alla necessità di evitare un ritardo nello svolgimento del dibattimento – contenuto nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 146-*bis* come introdotto dall'articolo 2 in votazione – appaia eccessivamente generico.

Il relatore RUSSO esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.13, 2.14, 2.15, 2.2, 2.16, 2.3 e 2.17. Per quel che concerne in particolare l'emendamento 2.14, il relatore sottolinea che esso determinerebbe l'applicabilità del meccanismo della partecipazione a distanza anche agli imputati che si trovano in stato di libertà, soluzione questa che appare a suo avviso eccessiva, anche in considerazione del fatto che la posizione degli eventuali coimputati o imputati di reato connesso risulta adeguatamente garantita dalle previsioni di cui all'articolo 147-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 3 del disegno di legge in titolo.

Il senatore CIRAMI ritira l'emendamento 2.14.

Il relatore RUSSO evidenzia altresì il carattere sostanzialmente superfluo dell'emendamento 2.15 e dell'emendamento 2.2 e, in relazione a quest'ultimo, osserva che, dovendosi riferire l'impossibilità di svolgi-

mento all'udienza, questa si risolve in un ritardo del dibattimento e quindi già rientra nella previsione della lettera b) del citato articolo 146-bis. Ugualmente superfluo appare l'emendamento 2.17, in quanto è implicito che, in qualsiasi momento vengano meno i suoi presupposti, la partecipazione a distanza deve essere revocata.

Il ministro FLICK concorda con il relatore.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 2.1 e 2.13.

Intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 2.15 il senatore CIRAMI ritiene che il parere contrario espresso al riguardo dal relatore sia il sintomo di un irrigidimento che lo induce a modificare il proprio orientamento favorevole alla sede deliberante.

Il senatore PERA considera senz'altro condivisibile la modifica proposta con l'emendamento 2.15 e rileva che la formula «gravi ed accertate ragioni» consentirebbe il controllo sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione del meccanismo della partecipazione a distanza.

Il senatore GASPERINI concorda con le osservazioni svolte dai senatori Cirami e Pera e suggerisce un riformulazione dell'emendamento 2.15 al fine di renderne ancora più esplicita la portata.

Il senatore CIRAMI, accogliendo il suggerimento del senatore Gasperini, modifica l'emendamento 2.15 riformulandolo nell'emendamento 2.15 (nuovo testo).

Il relatore RUSSO esprime parere contrario sull'emendamento 2.15 (nuovo testo).

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 2.15 (nuovo testo), 2.2 e 2.16.

Il presidente ZECCHINO rinvia infine il seguito della discussione del disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2724**Art. 1.**

Al comma 1, al capoverso 1, tra le parole: «in camera di consiglio» e «avviene a distanza» inserire le seguenti: «o all'udienza preliminare».

1.1

MILIO

Art. 2.

Sostituire l'alinea e il capoverso 1 con i seguenti:

«1. Dopo l'articolo 146 delle norme di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo del 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

“Art. 146-bis. - (*Partecipazione al dibattimento a distanza*). – 1. Quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere e che sia sottoposto alle misure di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza”».

2.1

SCOPELLITI

Al comma 1, capoverso 1, aggiungere, dopo le parole: «del codice» le altre: «nonchè per il delitto di cui agli articoli 575, 576, 577, 578 e 579 del codice penale,».

2.22

CENTARO

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: «di persona» con le altre: «dell'imputato».

2.13

CIRAMI

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, dopo la parola: «trova» aggiungere le altre: «in stato di libertà o».

2.14

CIRAMI

Al comma 1, capoverso 1, lettera a), dopo la parola: «gravi» aggiungere le altre: «ed accertate».

2.15

CIRAMI

Al comma 1, capoverso 1, lettera a), sostituire la parola: «sussistono» con le altre: «siano accertate».

2.15 (Nuovo testo)

CIRAMI

Al comma 1, capoverso 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) qualora la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare l'impossibilità di svolgimento. Tale esigenza è valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso, presso altre sedi giudiziarie, distinti processi, per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis del codice».

2.2

MILIO

Al comma 1, al capoverso 1, lettera b) dopo la parola: «complessità» aggiungere le altre: «per il numero degli imputati o dei testimoni».

2.16

CIRAMI

Al comma 1, al capoverso 1, sopprimere la lettera c).

2.3

MILIO

Al comma 1, dopo il capoverso 2, inserire il seguente:

«2-bis. “Il decreto o l’ordinanza di cui al comma precedente sono immediatamente revocati se risultano essere venute meno le condizioni di cui al comma 1”».

2.17

CIRAMI

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 1997

95^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

La seduta inizia alle ore 17,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(R030 000, C05^a, 0004^o)

Il presidente COVIELLO, accertata la mancanza del numero legale e considerato che la seduta è stata convocata per esprimere il parere sugli emendamenti al disegno di legge n. 2866 (decreto-legge n. 324 del 1997 in materia di incentivi per la rottamazione) durante la sospensione dei lavori dell'Assemblea e che la stessa Assemblea è in procinto di passare alla votazione dei medesimi emendamenti, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 17,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 1997

103^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ANGIUS

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Castellani, Marongiu e Vigevani e il per il tesoro Pinza.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2851) Delega al Governo per l'introduzione dell'EURO, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il Presidente-relatore ANGIUS, ricordando che il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, è finalizzato a conferire al Governo la delega per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti norme necessarie per regolare il passaggio dalla moneta nazionale alla moneta unica europea Euro. Dopo aver citato le deliberazioni delle autorità comunitarie in relazione alla terza fase dell'unione economica e monetaria, egli sottolinea che la fissazione irrevocabile dei tassi di conversione tra le valute dei paesi partecipanti e l'Euro è prevista per il 1° gennaio 1999 e che, dopo un periodo di transizione, entro il 1° luglio 2002 sarà completato il passaggio alla moneta unica per tutte le transazioni e per tutti gli operatori. Il Parlamento è quindi chiamato a conferire la delega al Governo affinché tutti gli adempimenti tecnici necessari all'introduzione della nuova moneta vengano effettuati nella prospettiva di eliminare, in qualsiasi contesto, disfunzioni e distorsioni derivanti dall'abbandono della vecchia unità monetaria. Com'è comprensibile, prosegue il relatore, si tratta di scelte di carattere tecnico che scontano l'ormai consolidato indirizzo politico di avviare il processo di unificazione monetaria, con l'Italia che sarà nel novero dei Paesi che parteciperanno sin dall'inizio a tale processo.

In particolare, il Governo è chiamato ad emanare norme che garantiscano la piena continuità degli strumenti e dei rapporti giuridici, la neutralità del passaggio dalla moneta nazionale all'Euro e degli effetti conseguenti e di adeguare le procedure e i comportamenti della pubblica

Amministrazione a tale cambiamento. Conclude, auspicando la rapida approvazione del disegno di legge, sottolineando la esigenza del Governo di poter esercitare la delega in tempi rapidi.

In sede di discussione generale, interviene il senatore POLIDORO, il quale chiede al rappresentante del Governo di indicare i tempi entro i quali il Governo dovrà emanare i vari decreti legislativi.

Non essendoci altri iscritti a parlare, interviene il sottosegretario PINZA, il quale ribadisce la natura squisitamente tecnica del disegno di legge, specificando che il riferimento non può che essere il 1 gennaio 1999, data dell'introduzione dell'Euro quale moneta unica dell'Unione europea. Per rispettare tali tempi, il Governo è chiamato ad emanare i decreti legislativi non oltre la prima metà del 1998.

Egli si sofferma quindi su alcuni aspetti particolari del nuovo regime monetario, specificando che il Governo ha deciso di ridenominare i titoli del debito pubblico, anche quelli preesistenti al 1999, in Euro allo scopo di evitare la creazione di un mercato asimmetrico di tali titoli. Sottolinea altresì l'impegno del Governo per fare in modo che la Pubblica Amministrazione sia pronta ad affrontare le eventuali difficoltà del periodo transitorio, durante il quale è data piena facoltà ai contribuenti ed alle imprese di utilizzare la moneta di riferimento (Lira o Euro).

Conclude auspicando un rapido esame del disegno di legge in titolo.

Il Presidente ANGIUS propone alla Commissione di fissare alle ore 12 di Venerdì 28 novembre il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di direttiva del Ministro delle finanze da impartire al Servizio centrale degli ispettori tributari (SECIT), concernente istruzioni sui criteri di programmazione e coordinamento dell'attività del Servizio per il 1998 (n. 165)

(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 557: favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C06ª, 0010ª)

Il senatore POLIDORO riferisce sui contenuti della direttiva che il ministro Visco intende impartire al Servizio centrale degli ispettori tributari, facendo presente che l'attività di tale organismo per il 1998 assume un particolare rilievo, in concomitanza con l'entrata in vigore dei decreti legislativi di riforma tributaria emanati in attuazione delle deleghe conferite al Governo con la legge n. 662 del 1996. Viene in rilievo

quindi l'indicazione del Ministro di approfondire in particolare la capacità dell'Amministrazione finanziaria di contrasto dei fenomeni evasivi ed elusivi di maggiore dimensione e di contrasto alle attività di frode. Il relatore passa quindi in rassegna il contenuto della direttiva circa le attività di controllo sull'attività di accertamento degli uffici e sulle verifiche eseguite dalla Guardia di finanza, insistendo soprattutto sulla esigenza di armonizzare l'applicazione e la interpretazione della disciplina tributaria da parte degli uffici finanziari. Per quanto riguarda invece i controlli sui contribuenti, egli pone in evidenza la attribuzione all'autorità politica della facoltà di individuare, nel corso dell'anno, i settori e le attività meritevoli di approfondimento, diversamente da quanto previsto nella direttiva dell'anno scorso che elencava tassativamente i settori di intervento. Dopo aver svolto considerazioni positive sugli obiettivi che il Ministro ha indicato nella direttiva, richiama l'attenzione della Commissione sulla inadeguatezza dell'organico del SECIT e sul rischio che tale insufficienza del personale possa mettere in forse il raggiungimento degli obiettivi stessi.

Interviene in discussione generale il senatore VENTUCCI, a giudizio del quale l'indicazione più importante contenuta nella direttiva è costituita dalla verifica da parte dei «superispettori» della omogeneità di interpretazione della disciplina tributaria ad opera degli uffici finanziari e della Guardia di finanza. In relazione ai compiti ed agli obiettivi dettati dal Ministro, peraltro, l'attuale dotazione organica del Servizio centrale degli ispettori tributari appare largamente insufficiente: valga per tutti l'esempio della scarsa efficacia dei controlli sull'evasione fiscale nel settore degli scambi intracomunitari. In conclusione, chiede al Governo uno specifico impegno a modificare la normativa relativa al reclutamento del personale del Servizio, in vista di un suo rilancio.

Non essendoci altri iscritti a parlare in discussione generale e rinunciando ad intervenire in replica il relatore, prende la parola il sottosegretario VIGEVANI, il quale dichiara la disponibilità ad accogliere la sollecitazione a rafforzare l'organico del SECIT; condivide l'accento posto sul controllo circa la omogeneità dell'applicazione della disciplina tributaria da parte dell'Amministrazione finanziaria.

La Commissione dà, infine, mandato al relatore Polidoro di redigere un parere favorevole con l'osservazione concernente il potenziamento del personale del SECIT.

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nel 1998 (n. 172)

(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 26 marzo 1990, n. 62. Esame rinvio)
(R139 b00, C06^a, 0011^o)

Il relatore MONTAGNA ricorda che il decreto all'esame della Commissione individua l'abbinamento tra le lotterie nazionali da effet-

tuare nel corso dell'anno 1998 con determinate manifestazioni sportive, culturali e folcloristiche. Per effettuare tali abbinamenti il Ministro deve seguire il criterio della rilevanza nazionale o internazionale delle manifestazioni, quello del collegamento con eventi o rievocazioni storiche, artistiche o culturali, o con eventi sportivi, quello della equilibrata ripartizione geografica delle scelte e, da ultimo, quello della capacità della manifestazione stessa di richiamare la partecipazione del pubblico e quindi dei potenziali acquirenti dei biglietti.

Passando ad esaminare le manifestazioni individuate nel decreto, da abbinare a solo otto lotterie anzichè dodici, egli rileva che non sembra essere stato rispettato il criterio della rotazione annuale tra le proposte di abbinamento che sono state presentate al Ministro delle finanze: si riserva pertanto di sottoporre alla Commissione uno schema di parere che tenga conto di tale criterio. A suo giudizio anche il criterio della ripartizione geografica non sembra essere rispettato a pieno, tenuto conto che non sono contemplate manifestazioni che si svolgono in Sardegna o in Abruzzo. In conclusione ritiene che il parere parlamentare dovrebbe contemplare una valutazione della congruità dei criteri adottati nella scelta da parte del Governo, ma non dovrebbe riguardare la valutazione delle singole manifestazioni prescelte.

Si apre il dibattito.

Il senatore ROSSI richiama l'attenzione della Commissione sulla opportunità di di inserire, tra le manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali, le celebrazioni donizettiane, ricadendo l'anno prossimo nel centocinquantenario della morte del musicista.

Dopo che il senatore POLIDORO ha sollecitato l'inserimento tra le manifestazioni da abbinare alle lotterie della «Giostra cavalleresca» di Sulmona, il senatore CADDEO rileva il mancato rispetto di una equilibrata ripartizione geografica tra le manifestazioni scelte.

Il senatore VENTUCCI, a nome del senatore D'Ali, richiama l'attenzione sull'opportunità di inserire anche la «cronoscalata del monte Erice» tra le manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali.

Il senatore BONAVITA richiama l'attenzione sul fatto che il Governo non sembra aver tenuto conto delle indicazioni che la Commissione aveva formulato lo scorso anno nell'esprimere il parere sull'analogo decreto per il 1997. Non appare pienamente rispettato il criterio della «rotazione» tra le manifestazioni e, soprattutto, appaiono nuovamente escluse quelle manifestazioni che la Commissione aveva già indicato come meritevoli di un abbinamento per il 1998.

Interviene quindi il senatore MARINI, il quale ricorda che già lo scorso anno la Commissione – con scarso esito – aveva invitato il Governo a tenere maggiormente conto del criterio di una equilibrata ripartizione territoriale delle manifestazioni da abbinare alle lotterie. D'altro

canto, egli ritiene che il criterio di assicurare un gettito significativo per l'Erario debba essere contemperato con la valorizzazione di manifestazioni (culturali, sportive e folcloristiche) di particolare rilievo. Sottolinea pertanto l'opportunità che la Sartiglia di Oristano sia abbinata anche quest'anno ad una lotteria nazionale, in considerazione del notevole successo riscontrato nella scorsa edizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente ANGIUS comunica che le sedute già convocate per domani e dopodomani, 25 e 26 novembre, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 16,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 1997

126ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

*Interviene il Ministro per le politiche agricole, Pinto.**La seduta inizia alle ore 11,20.***SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

(R033 004, C09ª, 0004ª)

Il presidente SCIVOLETTO avverte che dal senatore Germanà è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per la discussione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 2893.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del Regolamento.

IN SEDE DELIBERANTE**(2893) Disposizioni in tema di impegni finanziari dell'AIMA**

(Discussione e rinvio)

Prima di dare la parola al relatore per l'illustrazione del disegno di legge in discussione il Presidente SCIVOLETTO auspica una rapida approvazione del provvedimento considerata la situazione che il Paese sta vivendo e per la quale c'è necessità di una risposta urgente. Avverte altresì che il Governo ha testè presentato due emendamenti.

Il relatore, senatore PIATTI, ricorda che la presentazione del disegno di legge in discussione si è resa necessaria per la mancata conversione del decreto legge n. 305 del 1997 di cui vengono riproposti gli articoli 1, 2 e 3. Richiamandosi, per la parte relativa alla loro illustrazione, alla relazione svolta nell'esame del decreto legge n. 305, ricorda che

in quella sede, oltre a ravvisare l'esigenza di un ulteriore finanziamento all'AIMA, era stata richiamata la necessità di intervenire sul recupero dei prelievi degli anni 1995-1996 e 1996-1997, a partire dalle risultanze derivanti dagli accertamenti condotti dalla Commissione d'indagine istituita dal Governo per far chiarezza sulla produzione delle quote-latte. Auspica infine che il provvedimento sia approvato con la massima urgenza.

Si apre la discussione generale.

Il senatore RECCIA esprime il proprio assenso sugli articoli 1, 3 e 4 dei quali la sua parte politica condivide i contenuti mentre prospetta sin d'ora l'opportunità dello stralcio dell'articolo 2 i cui contenuti vedono il giudizio negativo del Gruppo di Alleanza Nazionale. Se la Commissione addivenisse a tale soluzione, la sua parte politica potrebbe eventualmente riconsiderare l'orientamento sul provvedimento.

Interviene quindi il senatore ANTOLINI il quale sottolinea come la discussione sull'AIMA avvenga in una sede impropria. La sua parte politica è in ogni modo contraria a un ulteriore finanziamento di questo ente. Concorda pertanto sull'ipotesi prospettata di stralciare tutte le parti del provvedimento, che non siano relative alla disciplina delle quote-latte.

Poichè non vi sono altri interventi il presidente SCIVOLETTO dichiara chiusa la discussione generale.

Dopo la rinuncia alla replica del relatore PIATTI, interviene per replicare il ministro PINTO che illustra anzitutto i due emendamenti presentati dal Governo il primo dei quali (l'emendamento 3.1) volto a correggere il comma 1 dell'articolo 3 e il secondo (l'emendamento 4.0.1) ad aggiungere, dopo l'articolo 4 del disegno di legge, gli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Si sofferma quindi nell'illustrazione della prima parte dell'emendamento 4.0.1 volta ad aggiungere l'articolo 5 al testo del provvedimento in discussione nel quale si prevede la restituzione dell'80 per cento del prelievo operato per il periodo 1996-1997 (percentuale estesa anche alle garanzie fideiussorie). Sottolinea quindi come la norma sia parzialmente diversa da quella contenuta nel decreto-legge n. 305 soprattutto in relazione alla restituzione dei prelievi del periodo 1995-1996. Essa non è infatti prevista nell'emendamento per le conseguenze negative che avrebbe implicato in sede europea esponendo il Paese ad una procedura d'infrazione. Sottolinea tuttavia che la soluzione studiata dall'Esecutivo, oltre ad essere in linea con la disciplina comunitaria, non comporterà alcuna penalizzazione per gli allevatori ai quali saranno redistribuiti complessivamente circa 700 miliardi. Si sofferma quindi sull'illustrazione della parte dell'emendamento volta ad aggiungere l'articolo 6 al testo del disegno di legge n. 2893, ricordando che la disciplina che regola la materia delle quote-latte è contenuta nel Regolamento comunitario n. 536/93. Fa quindi presente che, poichè il Gruppo

di coordinamento governativo non aveva ancora concluso tutti gli accertamenti relativi alla produzione delle quote-latte, all'Unione europea sono stati forniti dati ancora non definitivi sulla base dei quali il prelievo che si prevede è ora quantificato in circa 150 miliardi di lire. Fa inoltre presente che l'articolo 6, al comma 1, enuclea tutti i casi che debbono essere ulteriormente verificati per evitare frodi. Illustra quindi brevemente la parte dell'articolo 6 relativa ai compiti attribuiti all'AIMA, mentre rinuncia ad illustrare l'ultima parte dell'emendamento 4.0.1 volta ad aggiungere gli articoli 7, 8, 9 e 10 i quali riproducono norme contenute nel decreto-legge n. 305 decaduto. Auspica infine una rapida approvazione del provvedimento, data la difficile situazione in cui versa il settore e, richiamata la necessità da parte dei Gruppi di presentare proposte di modifica che non facciano venir meno la compatibilità tra la disciplina italiana e quella europea, evidenzia alternativamente i rischi di un ricorso alla decretazione d'urgenza, qualora non sussistano i tempi per la conversione in legge.

Il presidente SCIVOLETTO fa presente la necessità di fissare un termine per la presentazione di eventuali emendamenti o subemendamenti all'emendamento presentato dal Governo sospendendo brevemente i lavori della Commissione onde consentire i tempi necessari alle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio per l'espressione dei pareri.

Sulla proposta del Presidente si svolge un dibattito attinente l'ordine dei lavori.

Interviene il senatore RECCIA che a nome del suo Gruppo chiede sia concessa ai senatori la possibilità di subemendare l'emendamento 4.0.1 del Governo. Fa tuttavia presente, data la gravità della situazione determinata dalla protesta dei Cobas degli allevatori anche sul piano dell'ordine pubblico, l'esigenza di procedere ad una audizione delle parti interessate prima di proseguire nell'*iter* del disegno di legge.

Il senatore SPERONI, dichiarando di condividere la necessità di audire le parti interessate al provvedimento, ritiene tuttavia che la Commissione debba audire gli allevatori nei luoghi in cui si svolge la protesta.

Il senatore BIANCO dichiara di condividere l'esigenza evidenziata dal senatore Speroni.

Il senatore BORTOLOTTO si dichiara invece sorpreso dalla proposta dei Gruppi della Lega Nord e di Alleanza Nazionale in merito alla necessità di sentire le rappresentanze degli allevatori dato che la posizione di questi ultimi è assai chiara. Ritiene invece necessario che le forze politiche procedano con senso di responsabilità all'approvazione del disegno di legge in discussione. L'inchiesta del Governo sta infatti portando a risultati tali che rendono impossibile al momento

una restituzione di tutto quello che è stato prelevato dato che gli accertamenti sono ancora in corso.

Il senatore GERMANÀ, a nome di Forza Italia, riconferma il giudizio negativo già espresso in passato sull'azione governativa in tutta la vicenda delle quote-latte, sottolineando la necessità di trovare al più presto una soluzione dato che molte aziende versano oramai in condizioni gravissime. Ritiene pertanto opportuna una breve sospensione affinché i senatori possano formulare proposte migliorative rispetto alle norme contenute nell'emendamento presentato dal Governo.

Il senatore MURINEDDU, in relazione alla richiesta del senatore Reccia di audire gli allevatori che stanno in queste ore protestando sulla questione delle quote-latte, fa presente come le loro posizioni siano estremamente chiare mentre molto meno chiari sono i dati da essi diffusi sulla produzione delle quote stesse. Sarebbe pertanto questa la questione da appurare. Si dichiara quindi contrario alla proposta di audizione.

Il senatore MINARDO auspica una celere approvazione del provvedimento fatta salva la facoltà delle forze di opposizione di poter migliorare il testo dell'emendamento 4.0.1 presentato dal Governo che non sembra dare risposte adeguate alle richieste degli allevatori.

Interviene quindi il senatore BETTAMIO che chiede anzitutto al Ministro chiarimenti in ordine alle deliberazioni dell'Unione europea e ad alcuni dati relativi alla produzione delle quote e alla conseguente restituzione dei prelievi. Dichiara infine di condividere l'esigenza di audizioni prospettata dal senatore Reccia.

Il senatore FUSILLO ricorda preliminarmente che la Commissione è convocata in sede deliberante sulla base di una sollecitazione, fatta propria da tutti i Gruppi parlamentari ed accolta dal Presidente del Senato, al fine di fornire una risposta «possibile» al problema della gestione delle quote latte. Dichiara, peraltro, a nome del Gruppo del Partito Popolare, che non vi è alcuna disponibilità ad intraprendere un percorso procedurale, quale quello delineato nella richiesta di audizioni (alle quali si dichiara nettamente contrario), in quanto così non si consentirebbe di fornire le risposte attese dal mondo produttivo. Nell'invitare tutti i Gruppi parlamentari ad assumersi le proprie responsabilità sul piano politico, esprime perplessità sulla ipotesi alternativa prospettata, di un decreto-legge «a perdere», ritenendo preferibile la strada di inserire eventualmente le disposizioni sulla restituzione delle quote latte nel testo del provvedimento collegato. Ribadisce quindi la disponibilità a proseguire, ad oltranza, la discussione, per identificare una soluzione praticabile all'interno del provvedimento in discussione.

Il senatore SARACCO, nel ribadire l'esigenza di acquisire dati produttivi certi e di restituire liquidità alle aziende dei produttori, ritiene

non utili od opportune le audizioni prospettate, pronunciandosi a favore della prosecuzione della discussione in sede legislativa.

Il senatore BARRILE ricorda le limitazioni poste dall'Unione europea e le indifferibili esigenze di trasparenza e di equità da assicurare nel sistema della gestione delle quote latte. Stigmatizza al riguardo la contraddittorietà di chi da un lato si è associato alla richiesta della sede deliberante e dall'altro avanza proposte che appaiono dilatorie. Conviene, pertanto, sulla esigenza di prevedere un termine ragionevole ma ravvicinato per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore COLLINO, nel richiamarsi all'intervento del senatore Reccia, dichiara condivisibile il ragionamento di chi afferma che il problema delle quote latte è un problema di tutto il paese, ma ribadisce criticamente la mancanza di chiarezza nella gestione del sistema. Invita, pertanto, ad effettuare un'ampia pausa di riflessione, nella convinzione che le risposte date con l'emendamento governativo al movimento degli allevatori (che non costituiscono scomposte manifestazioni di piazza) potranno, a suo avviso, rinfocolare la protesta. Si dichiara quindi nettamente favorevole ad organizzare un incontro con i Cobas dei produttori, ribadendo che la concertazione va effettuata con tutti i portatori di interessi in gioco.

Il senatore CORTIANA ribadisce preliminarmente che da parte del mondo produttivo è attesa una soluzione di tipo legislativo concertata fra Esecutivo e Legislativo; ritiene pertanto criticabile l'atteggiamento di chi, a suo avviso in modo irresponsabile, propone soluzioni che possono fomentare anche problemi di ordine pubblico, illudendosi forse di poter incrinare così la tenuta della maggioranza. Nel ribadire l'esigenza, da parte di tutti, di un forte senso di responsabilità, conviene con l'impostazione del senatore Fusillo favorevole alla assunzione di una decisione in sede legislativa sulla materia.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI, nel ritenere opportuna una breve pausa di riflessione per valutare la proposta del Governo, si dichiara perplessa sulla opportunità di un'audizione con gli allevatori, dichiarando di convenire con quanti hanno richiamato al senso di responsabilità, al fine di assicurare la conclusione positiva dell'*iter* nella settimana in corso.

Il presidente SCIVOLETTO esprime la convinzione che il Senato sta dimostrando un'altissima consapevolezza della rilevanza della vicenda che investe il settore lattiero-caseario, come dimostra la richiesta di sede deliberante per il provvedimento in esame, accolta dal Presidente del Senato, e la stessa modifica del calendario dei lavori della Commissione già convenuto in sede di Ufficio di Presidenza; dà altresì atto al Governo di aver risposto con tempestività alla sollecitazione del Parlamento. Quanto alle ipotesi di audizioni, nel far rilevare che le posizioni in campo sono ben note, osserva che un'audizione informale in Ufficio

di Presidenza potrebbe essere riduttiva, mentre il ricorso ad una sia pur breve indagine conoscitiva non farebbe che spostare nel tempo la soluzione. Si dichiara comunque sin d'ora disponibile a svolgere una audizione del movimento spontaneo degli allevatori in sede di esame della riforma della legge n. 468 del 1992. Nel fare osservare che la decadenza del decreto n. 305 ha suscitato notevoli delusioni anche tra gli allevatori, ricorda che l'attuale discussione è frutto di richieste unanimemente condivise, avanzate nella scorsa settimana e che l'obiettivo del Parlamento non può che essere il trasparente accertamento della verità; osserva inoltre che la restituzione delle somme si colloca infatti alla fine di un percorso procedurale che dovrà portare a dati produttivi certi. Nell'invitare a non insistere per la votazione delle preannunciate richieste di audizione, propone sin d'ora di fissare un breve termine per la presentazione, nel pomeriggio, di emendamenti, onde riconvocare la Commissione circa un'ora e mezza dopo la scadenza di tale termine.

Il senatore BETTAMIO ribadisce l'esigenza di ottenere il chiarimento chiesto al ministro Pinto e, nel riproporre l'ipotesi di audire i Cobas (eventualmente nella mattinata di domani), si dichiara favorevole, solo dopo tale audizione, alla prosecuzione dei lavori in sede deliberante.

Il senatore BUCCI, nello scusarsi per il ritardo dovuto a un blocco nel trasporto aereo, respinge i rilievi critici del senatore Cortiana, facendo rilevare che la situazione attuale è pienamente addebitabile alla maggioranza, che si è dimostrata sorda di fronte a qualsiasi richiesta proveniente dall'opposizione. Nel rilevare che la proposta del Governo azzera la restituzione per la campagna 1995-1996, realizzando una sorta di appropriazione indebita di somme degli allevatori, ritiene tali ritardi ingiustificabili e frutto di un profondo disinteresse nei confronti dei gravi problemi del settore agricolo. Diversamente da quanto sostenuto dal senatore Bettamio, si dichiara contrario alla discussione in sede deliberante.

Il relatore PIATTI chiarisce che occorre accertare se sussistano le condizioni politico-procedurali per proseguire in sede deliberante. Nel convenire sull'esigenza di ripristinare la legalità, alla luce anche degli accertamenti già evidenziati dalla Commissione governativa di indagine, ricorda che il Parlamento, accogliendo alcune proposte emendative, aveva subito identificato una soluzione per il recupero della liquidità, ipotesi normativa che non aveva certo suscitato manifestazioni di protesta. Quanto alle audizioni, ricorda che la Commissione agricoltura ha già proceduto a molteplici audizioni, sia in relazione alla riforma della legge n. 468 che dell'AIMA, e che lo stesso sottosegretario Borroni ha recentemente avuto degli incontri con gli allevatori. Conviene quindi con la proposta del Presidente, di procedere ad un'eventuale audizione in sede di riforma del quadro legislativo vigente, ricordando come la stessa proposta emendativa accolta dal Senato sul contenimento dei costi di produzione vada incontro ad alcune delle esigenze del mondo produttivo.

Chiede inoltre dei chiarimenti al Ministro sull'ammontare di liquidità restituito agli allevatori, osservando che non si può andare sotto alla cifra implicitamente già deliberata dal Senato; chiede altresì chiarimenti sulla limitazione, prevista dall'articolo 5, comma 3, al solo prelievo supplementare relativo alla parte di quota B «tagliata» come pure su quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, con particolare riferimento ai criteri di composizione della Commissione, ribadendo l'esigenza della massima trasparenza.

Interviene quindi nuovamente il ministro PINTO per fornire i chiarimenti richiesti. Dopo aver segnalato i rischi che potrebbero derivare dall'annullamento della sede deliberante, fornisce dei chiarimenti in ordine al comma 2 dell'articolo 6, che fa riferimento ad accertamenti in materia di casi rilevati dalla Commissione di indagine e ad altri casi che possano emergere, facendo osservare che tale compito spetterebbe ad una Commissione interministeriale appositamente costituita. Quanto alle ragioni della non inclusione delle restituzioni per il periodo 1995-1996 (sollevato anche dal senatore BUCCI), nel richiamarsi al proprio intervento introduttivo, ricorda che la mancata ripresentazione di tale disposizione (che fu ridotta al 40 per cento per effetto del parere della 5ª Commissione) discende dalla posizione di netta contrarietà assunta, con una specifica nota dei primi di novembre, dall'Unione europea, ribadendo che proprio la tolleranza usata in passato ha determinato la convinzione di non dover oggi pagare le multe. Fornisce quindi alcuni dati dettagliati in ordine al quantitativo di latte rettificato per le due annate 1995-1996 e 1996-1997, ribadendo che si tratta di dati non ancora definitivi e che l'Unione europea ha ridotto a circa 150 miliardi la multa per il 1996-1997, evidenziando che il ricalcolo definitivo potrà rendere ipotizzabile anche un effetto sull'annata precedente. Preannuncia, infine, sin d'ora la presentazione nelle prossime settimane del disegno di legge di riforma della legge n. 468 e auspica la prosecuzione dell'*iter* in corso in sede deliberante, evidenziando che l'ipotesi di inserire tali disposizioni nel provvedimento collegato comporta l'entrata in vigore della normativa solo nel gennaio del 1998.

Segue un breve, ulteriore intervento del senatore BUCCI, che ribadisce l'esigenza di una pausa di riflessione prima dell'assunzione di qualsiasi decisione.

Il presidente SCIVOLETTO, riassumendo i termini del dibattito svoltosi, ribadisce l'esigenza di fissare alle ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti e di convocare nuovamente la Commissione alle ore 19,30.

La Commissione, a maggioranza, conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione si riunirà nuovamente, alle ore 19,30, per il seguito della discussione del disegno di legge n. 2893, in materia di impegni finanziari dell'AIMA, assegnato alla Commissione in sede deliberante.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2893**Art. 3.**

Al comma 1, dopo la parola: «istituzione» inserire le altre: «, non oltre i tempi di certificazione del prossimo bilancio».

3.1

IL GOVERNO

Art. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere i seguenti articoli:

«Art. 5.

(Ripristino della liquidità)

1. In attesa degli accertamenti di cui all'articolo 6, gli importi tratti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per il periodo di produzione lattiera 1996-1997 devono essere, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, restituiti ai produttori, con gli interessi legali maturati, nella misura dell'80 per cento degli importi predetti, dandone comunicazione all'AIMA e al Ministero del tesoro. Le garanzie fideiussorie surrogatorie del prelievo, prestate per il medesimo periodo, devono essere liberate nella medesima percentuale. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale.

2. Le restituzioni di cui al comma 1 sono ridotte al 20 per cento nei confronti dei produttori che non hanno sottoscritto i modelli L1 senza presentare dichiarazione di contestazione oppure che hanno sottoscritto modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla e che risultano tali anche dalla rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuata ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, o che non siano incrociabili con la rilevazione stessa.

3. Limitatamente al periodo 1997-1998 ed in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 26 novembre 1992,

n. 468, gli acquirenti di latte bovino trattengono il 40 per cento del prelievo supplementare relativo alla parte di quota B ridotta al produttore dall'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n.46. Le somme trattenute in eccesso rispetto a quanto disposto dal precedente periodo sono immediatamente restituite ai produttori con gli interessi legali maturati. Per le consegne che oltrepassano il suddetto ammontare, l'acquirente è tenuto a trattenere il prelievo supplementare in misura intera. Resta fermo l'obbligo del produttore al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale. A tal fine gli acquirenti sono autorizzati a trattenere nel periodo 1998-1999, con gli interessi legali maturati, le somme relative al periodo 1997-1998 non versate.

4. Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare per il periodo 1996-1997 sono recuperate, con gli interessi legali maturati, su quelle trattenute per il periodo 1997-1998, ovvero, in caso di insufficienza, sulle consegne relative al periodo 1998-1999, unitamente a quelle residue dovute per i periodi 1995-1996 e 1997-1998. Qualora non sia possibile eseguire tale recupero, o questo sia insufficiente, si procede all'iscrizione a ruolo del debito residuo di ciascun produttore secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria.

Art. 6.

(Accertamenti della produzione lattiera)

1. L'A.I.M.A., sulla base della relazione della Commissione governativa d'indagine, delle risultanze della rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuata ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, delle dichiarazioni di contestazione di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 15 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 115 del 20 maggio 1997, dei controlli effettuati e comunicati dalle regioni e dalle province autonome, degli altri elementi in suo possesso e dell'attività del Comitato di coordinamento delle iniziative in materia di gestione delle quote latte, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole n. 35043/1060 del 16 settembre 1997, nonché dei modelli L 1 pervenuti entro la data di entrata in vigore della presente legge, accerta gli effettivi quantitativi di latte commercializzato nei periodi 1995-1996 e 1996-1997, con particolare riguardo ai seguenti casi:

- a) modelli L 1 non firmati dagli acquirenti o dai produttori o con firme apocrife;
- b) modelli L 1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla o con l'indicazione di capi «zero»;
- c) modelli L 1 con quantità di latte commercializzato non compatibili con la consistenza di stalla accertata in base alla predetta rileva-

zione straordinaria, tenuto conto della media provinciale per capo elaborata dall'Associazione italiana allevatori (AIA), con una tolleranza pari al 20 per cento;

d) contratti di circolazione delle quote latte, quali in particolare le soccide, i comodati di stalla, gli affitti di azienda di durata inferiore a sei mesi, tenuto conto delle risultanze dell'esame effettuato ai sensi del comma 2;

e) modelli L 1 con codici fiscali duplicati o partite IVA inesistenti, aziende agricole titolari di quota senza vacche, modelli L 1 di aziende agricole destinatarie dei premi per vacche nutrici o per l'abbattimento delle vacche.

2. I contratti di cui al comma 1, lettera *d)* devono essere inviati, in copia autenticata, e fatti pervenire dagli acquirenti all'AIMA, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di revoca del riconoscimento previsto dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569. Con decreto del Ministro per le politiche agricole è istituita un'apposita Commissione, composta da cinque membri, per l'esame dei suddetti contratti e di quelli risultanti dalla relazione della Commissione governativa di indagine sulle quote latte, con onere a carico degli ordinari capitoli di bilancio del Ministero. I quantitativi di latte commercializzati mediante i suddetti contratti sono imputati, a tutti gli effetti, al produttore proprietario del bestiame qualora ne sia accertata, a seguito di tale esame, la natura fittizia o comunque illecita. I risultati dell'esame della Commissione devono essere comunicati all'AIMA entro il termine perentorio di 30 giorni. Per gli accertamenti necessari si applicano le medesime disposizioni di cui al comma 7.

3. L'AIMA aggiorna i quantitativi di riferimento dei singoli produttori per i periodi di cui al comma 1 e per il 1997-1998 tenendo conto:

a) dell'accoglimento delle istanze di riesame presentate, entro il 30 settembre 1997, dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano concernenti cambi di titolarità di aziende e modifiche anagrafiche, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di azienda con quota valido a partire dal periodo 1995-1996, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di sola quota valido a partire dal periodo 1995-1996;

b) degli azzeramenti di doppie quote, delle revoche e delle riduzioni di quote formalmente disposti dalle regioni e dalle province autonome e pervenuti all'AIMA entro il 15 novembre 1997;

c) dei trasferimenti di quote e cambi di titolarità conformi alla normativa vigente, per i periodi 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998, comunicati dalle regioni e dalle province autonome e pervenuti all'AIMA entro il 15 novembre 1997;

d) della correzione, in base alle effettive risultanze del censimento del 1993-1994, delle assegnazioni di quote, a suo tempo effettuate, sentite le regioni e le province autonome interessate, salvi i successivi aggiornamenti.

4. I termini indicati nel comma 3 sono perentori. Gli atti non conformi alle vigenti disposizioni non sono presi in considerazione.

5. L'AIMA comunica ai produttori, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i quantitativi di riferimento individuali assegnati ed i quantitativi di latte commercializzato, accertati ai sensi dei commi da 1 a 3; gli interessati possono presentare, a pena di decadenza, ricorso di riesame entro 15 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Azienda e fornendo la necessaria prova.

6. I ricorsi di riesame sono presentati alle regioni e province autonome ove è ubicata l'azienda ricorrente e contemporaneamente inviati all'AIMA. Le regioni e province autonome, previa convocazione delle parti interessate presso gli uffici regionali per il riesame in contraddittorio, provvedono all'istruttoria degli stessi e alla relativa decisione motivata, dandone comunicazione all'AIMA e all'azienda ricorrente, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 10.

7. Per gli accertamenti occorrenti, si applica l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza.

8. Per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi di riesame è fissato il termine perentorio di 60 giorni a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 5. Le decisioni pervenute all'AIMA oltre detto termine perentorio sono considerate irricevibili, salva la responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare degli autori del ritardo od omissione.

9. Qualora l'esito dei ricorsi di riesame comporti una conferma dei quantitativi di riferimento individuali assegnati dall'AIMA, o dei quantitativi di latte commercializzato accertati dall'AIMA, i costi degli accertamenti, nella misura determinata da ciascuna regione o provincia autonoma, sono a carico del produttore ricorrente.

10. Con apposito decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono disciplinate le modalità per l'istruttoria dei ricorsi di riesame.

11. In esito agli accertamenti effettuati ed alle decisioni dei ricorsi di riesame, l'AIMA apporta le conseguenti modifiche alle risultanze dei modelli L1 e ai quantitativi di riferimento individuali, ai fini delle operazioni di compensazione nazionale e del pagamento del prelievo supplementare.

Art. 7.

(Compensazione nazionale per i periodi 1995-1996 e 1996-1997)

1. Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 35, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito con modificazioni dalla

legge 28 marzo 1997, n. 81 e successive modificazioni, l'AIMA, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8 dell'articolo 6, effettua la rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996 e la compensazione nazionale per il periodo 1996-1997, sulla base dei modelli L1 pervenuti all'AIMA entro la data di entrata in vigore della presente legge nonché degli accertamenti compiuti e delle decisioni dei ricorsi di riesame di cui all'articolo 6.

2. I quantitativi di latte commercializzato risultanti dai modelli L1 per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, pervenuti all'AIMA dopo l'entrata in vigore della presente legge, che evidenziano incrementi delle quantità, sono assoggettati totalmente a prelievo da corrispondere a carico dell'acquirente.

3. I dati risultanti dalle operazioni di cui al comma 1 sono trasmessi, con i previsti conguagli, alle regioni e province autonome. Gli acquirenti devono provvedere al versamento del saldo ed al pagamento del prelievo entro 15 giorni dalla notifica da parte delle regioni e province autonome, nonché alla restituzione ai produttori di quanto risulta trattenuto in più, con gli interessi legali maturati.

4. Nei confronti degli acquirenti che non effettuano il versamento delle somme trattenute a titolo di prelievo, si procede mediante iscrizione a ruolo secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria.

Art. 8.

(Periodo 1997-1998)

1. Per il periodo 1997-1998, l'AIMA procede all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti con la comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 6. Tali aggiornamenti sostituiscono ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente. Di essi viene data comunicazione individuale, tramite le regioni e province autonome, a tutti i produttori interessati. Ai fini delle trattenute per il periodo suddetto e del versamento del prelievo supplementare eventualmente dovuto, gli acquirenti sono tenuti a considerare esclusivamente le quote individuali risultanti dai suddetti atti. All'esito della decisione dei ricorsi di riesame previsti dall'articolo 6, l'AIMA procede all'aggiornamento definitivo dei suddetti elenchi.

2. Per il medesimo periodo 1997-1998, la dichiarazione che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993 e successive modificazioni, ed i relativi modelli L1, controfirmati dal produttore, sono redatti in conformità dei modelli approvati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 15 maggio 1997, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 1997 e successive modificazioni. Tale decreto si

applica anche per la eventuale dichiarazione di contestazione. La dichiarazione di consegna e i relativi modelli L1 sono inviati anche su supporto magnetico, secondo standard definiti con decreto del Ministro per le politiche agricole. Gli atti non conformi a tali disposizioni sono irrecevibili.

3. I quantitativi di latte consegnati ad acquirenti non riconosciuti o il cui riconoscimento sia revocato dalle regioni o province autonome sono sottoposti a prelievo definitivo per l'intero ammontare.

4. I quantitativi di latte che risultano dai modelli L1 pervenuti all'AIMA oltre il termine del 15 maggio, previsto dal citato articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/93, sono assoggettati a prelievo definitivo per l'intero ammontare, salve le altre sanzioni previste dalla legge a carico dell'acquirente.

Art. 9.

(Disposizioni finali)

1. Per il periodo 1998-1999, in attesa della riforma del settore lattiero-caseario, in deroga a quanto previsto dall'articolo 01 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, l'AIMA provvede all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti, trasmettendoli alle regioni e province autonome e dandone comunicazione individuale agli interessati, entro il medesimo termine di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono agli adempimenti demandati dalla presente legge alle regioni nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

3. Per tutto quanto non derogato alla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

(Anticipazioni del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie)

1. Il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, le risorse occorrenti per il versamento all'Unione europea dei contributi comunitari non utilizzati, in ambito nazionale, comprensivi degli interessi di mora eventualmente maturati, da restituire entro il termine del 31 dicembre 1997, nella misura risultante dalle note ufficiali di addebito della Commissione europea.

2. Per gli anni 1998 e successivi, gli anticipi delle risorse dovute all'Unione europea a titolo di restituzione fanno carico ad apposito capi-

tolo da istituire per memoria nello stato di previsione del Ministero del tesoro, qualificato "spese obbligatorie".

3. Le Amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi procedono al recupero, presso gli organismi responsabili, dei contributi comunitari loro trasferiti e non utilizzati nell'ambito dei programmi di rispettiva competenza, unitamente agli eventuali interessi di mora maturati, versando il relativo importo al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, a titolo di reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del comma 1, ovvero ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per le anticipazioni di cui al comma 2.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».

4.0.1

IL GOVERNO

127ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
SCIVOLETTO

Interviene il Ministro per le politiche agricole, Pinto.

La seduta inizia alle ore 20,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(2893) Disposizioni in tema di impegni finanziari dell'AIMA.

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione del provvedimento in titolo sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente SCIVOLETTO avverte preliminarmente che il ritardo nell'inizio dei lavori è dovuto all'esigenza di riprodurre il fascicolo di emendamenti; ricorda quindi che nella seduta antimeridiana si era conclusa la discussione generale e avevano avuto luogo le repliche del relatore e del Governo.

Avverte quindi che si passerà all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore RECCIA ricorda che nella seduta antimeridiana la Commissione aveva concordato sull'opportunità di fissare il termine per gli emendamenti alle ore 18 e di riprendere l'esame alle ore 19,30.

Stante il ritardo con cui la seduta ha avuto inizio, egli ritiene improbabile che l'esame del provvedimento si possa concludere nei tempi previsti. Egli invita pertanto la Commissione a considerare l'opportunità di procedere ad una audizione dei rappresentanti degli allevatori in agitazione, secondo la proposta preannunciata questa mattina dal Gruppo di Alleanza Nazionale e sulla quale non si è insistito solo per favorire una più rapida conclusione della discussione.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI esprime viva contrarietà ad una proposta che, se approvata, rallenterebbe gravemente l'*iter* del provvedimento. Ella osserva che le ragioni dei produttori di latte, così come quelle di qualsiasi altra categoria di cittadini, possono e devono essere manifestate dai parlamentari in quanto rappresentanti dei cittadini stessi.

Il presidente SCIVOLETTO ritiene che la proposta del senatore Reccia potrà essere utilmente discussa in Ufficio di Presidenza, da convocare subito dopo la seduta.

La Commissione conviene.

Il senatore BIANCO illustra gli emendamenti 1.2, 1.1, 2.2 e 3.2.

Egli ricorda, in primo luogo, che, nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea del disegno di legge in materia di razionalizzazione della finanza pubblica, il senatore Speroni, a nome del Gruppo della Lega Nord, aveva rappresentato al Governo l'urgenza di un provvedimento in materia di quote latte.

Il Governo si era quindi impegnato a dare rapidamente seguito alla richiesta del gruppo della Lega Nord, che era stata condivisa da tutti gli altri gruppi, e il presidente Mancino aveva assicurato che il provvedimento sarebbe stato assegnato alla sede deliberante in modo da garantirne una rapida approvazione.

A fronte di un accordo così trasparente, la Commissione Agricoltura si trova oggi ad esaminare in sede deliberante un disegno di legge relativo agli impegni finanziari dell'AIMA.

Ancora una volta quindi, come già era avvenuto in occasione dell'esame dei decreti legge in materia di fermo biologico della pesca e di prevenzione dell'encefalopatia spongiforme bovina, il Governo introduce le disposizioni in materia di quote latte in provvedimenti del tutto eterogenei, così da consentire la surrettizia approvazione di disposizioni, come quelle oggi in esame, dirette esclusivamente a sanare quindici anni di illeciti amministrativi compiuti dall'AIMA.

Il presidente SCIVOLETTO fa presente al senatore Bianco che l'impegno assunto dal Governo in assemblea, cui egli ha fatto riferimento, concerneva la presentazione al disegno di legge in discussione – che era stato appena approvato dalla Camera dei Deputati – di un apposito emendamento diretto a risolvere la questione delle quote latte.

Il senatore RECCIA rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.1 e 4.1.

Il ministro PINTO rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.1.

Il senatore BETTAMIO illustra i subemendamenti 4.0.1/6, 4.0.1/11 e 4.0.1/10 che intendono suggerire alcune ipotesi alternative per risolvere i gravi problemi relativi alle campagne di produzione 1995-1996 e 1996-1997.

Il senatore ANTOLINI illustra il subemendamento 4.0.1/36 osservando che l'esclusione dal rimborso dei produttori sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 6 è diretta ad elevare dall'80 al 100 per cento la misura del rimborso riconosciuto agli allevatori in regola con i documenti.

Il senatore RECCIA rinuncia ad illustrare il subemendamento 4.0.1/4.

Il senatore BETTAMIO rinuncia ad illustrare il subemendamento 4.0.1/8.

Il senatore ANTOLINI rinuncia ad illustrare il subemendamento 4.0.1/32.

Il senatore RECCIA rinuncia ad illustrare il subemendamento 4.0.1/5.

Il senatore FUSILLO rinuncia ad illustrare il subemendamento 4.0.1/17.

Il senatore BETTAMIO rinuncia ad illustrare il subemendamento 4.0.1/9.

Il senatore BORTOLOTTO illustra i subemendamenti 4.0.1/1 e 4.0.1/2, quest'ultimo diretto ad evitare che gli allevatori non in regola possano beneficiare dei rimborsi.

Il senatore FUSILLO ritira il subemendamento 4.0.1/18 e lo sostituisce con il seguente ordine del giorno:

«La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2893, Disposizioni in tema di impegni finanziari dell'AIMA,

preso atto degli obblighi derivanti all'Italia dalla sua partecipazione alla Unione Europea,

impegna il Governo:

ad intraprendere una urgente iniziativa mirante ad ottenere il preventivo assenso degli organi competenti comunitari ad ogni altra possibile agevolazione in merito alla restituzione agli allevatori delle somme trattenute, con particolare riferimento all'annata 1995-1996, tenuto conto della singolare situazione in cui versano molte aziende zootecniche in Italia in relazione al regime delle quote latte».

0/2893/1/9

FUSILLO, BEDIN

Illustra quindi il subemendamento 4.0.1/19.

Il senatore ANTOLINI rinuncia ad illustrare i subemendamenti 4.0.1/35 e 4.0.1/33.

Il senatore PREDÀ, nell'illustrare il subemendamento 4.0.1/25, esprime viva perplessità sui subemendamenti presentati dal gruppo della

Lega Nord, alcuni dei quali sembrano forieri di gravi problemi per il settore ortofrutticolo e vitivinicolo, cosicchè la loro approvazione rischierebbe di creare un nuovo contenzioso dopo quello relativo alle quote latte. Altri emendamenti, invece, sembrano ispirati a finalità di sanatoria generalizzata di irregolarità che pure sono state commesse, e ciò in palese contrasto con l'asserita volontà dei loro presentatori di perseguire chiarezza e trasparenza.

Il relatore PIATTI rinuncia ad illustrare il subemendamento 4.0.1/26.

Il senatore PREDÀ rinuncia ad illustrare il subemendamento 4.0.1/27.

Il senatore BETTAMIO rinuncia ad illustrare il subemendamento 4.0.1/7.

Il senatore ANTOLINI, nel rinunciare ad illustrare i subemendamenti 4.0.1/37 e 4.0.1/38, replica alle affermazioni del senatore Preda ribadendo la necessità che si faccia chiarezza prima di obbligare gli allevatori a pagare le multe.

Il presidente SCIVOLETTO rinuncia ad illustrare il subemendamento 4.0.1/40.

Il senatore FUSILLO illustra i subemendamenti 4.0.1/20, diretto ad assicurare la necessaria qualificazione alla Commissione prevista dal comma 2, e 4.0.1/21.

Il senatore ANTOLINI rinuncia ad illustrare il subemendamento 4.0.1/39.

Il senatore BORTOLOTTI illustra il subemendamento 4.0.1/3, diretto ad armonizzare i termini relativi agli impegni dei produttori.

Il relatore rinuncia ad illustrare i subemendamenti 4.0.1/28 e 4.0.1/29.

Il senatore ANTOLINI illustra il subemendamento 4.0.1/34, osservando come appaia non equo consentire una regolarizzazione *ex post* dei modelli L1.

Il senatore PREDÀ rinuncia ad illustrare il subemendamento 4.0.1/16.

Il senatore BETTAMIO rinuncia ad illustrare i subemendamenti 4.0.1/12, 4.0.1/13 e 4.0.1/14.

Il senatore PREDÀ rinuncia ad illustrare il subemendamento 4.0.1/30.

Il senatore FUSILLO rinuncia ad illustrare i subemendamenti 4.0.1/22 e 4.0.1/23.

Il senatore BORTOLOTTI, nell'aggiungere la sua firma al subemendamento 4.0.1/24, fa presente come esso intenda consentire le compensazioni all'interno di ogni cooperativa di produttori.

Il senatore BETTAMIO rinuncia ad illustrare il subemendamento 4.0.1/15.

Il senatore ANTOLINI illustra il subemendamento 4.0.1/31, diretto a sopprimere la norma in materia di anticipazioni del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, e deplora la tendenza del Governo ad inserire elementi disomogenei nel disegno di legge in esame.

Il senatore CORTELLONI ritira gli emendamenti 4.0.2, 4.0.3 e 4.0.4 sostituendoli con i seguenti ordini del giorno:

«La 9^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2893, Disposizioni in tema di impegni finanziari dell'AIMA,

impegna il Governo:

a porre in essere gli opportuni provvedimenti affinché le quote latte siano suddivise e distribuite sulla base del numero reale delle mucche allevate, calcolate avvalendosi anche dei dati che risultano dai certificati antimialattia dei capi bovini, detenuti dal Ministero per le politiche agricole».

0/2893/2/9

CORTELLONI

«La 9^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2893, Disposizioni in tema di impegni finanziari dell'AIMA,

impegna il Governo:

ad anticipare le somme dovute dai produttori di latte con prestiti compensativi, che verranno reintroitate con gli importi ricavati dalle condanne giudiziarie a sanzioni pecuniarie e al risarcimento dei danni nei confronti degli autori delle truffe in materia».

0/2893/3/9

CORTELLONI

«La 9^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2893, Disposizioni in tema di impegni finanziari dell'AIMA,

impegna il Governo:

ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano per il settore lattiero nazionale che tenga conto dell'attuale produzione stimata da enti di settore, associazioni di categoria e dal Ministero per le politiche agricole».

0/2893/4/9

CORTELLONI

Il senatore Bedin dichiara di aggiungere la propria firma ai subemendamenti 4.0.1/2 e 4.0.1/3.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI, 26 NOVEMBRE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione si riunirà nuovamente domani, 26 novembre, alle ore 10,30, per il seguito della discussione del disegno di legge n. 2893, in materia di impegni finanziari dell'AIMA, assegnato alla Commissione in sede deliberante.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

(R029 000, C09ª, 0019ª)

Il presidente SCIVOLETTO convoca l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi al termine della seduta notturna della Commissione.

La seduta termina alle ore 20,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2893**Art. 1.**

Sopprimere gli articoli 1, 2 e 3.

1.2

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere l'articolo 1.

1.1

ANTOLINI, BIANCO

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1

RECCIA, CUSIMANO, MAGNALBÒ, COLLINO, BONATESTA

Sopprimere l'articolo.

2.2

ANTOLINI, BIANCO

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.2

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, dopo la parola: «istituzione» inserire le altre: «, non oltre i tempi di certificazione del prossimo bilancio,».

3.1

IL GOVERNO

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1 RECCIA, CUSIMANO, MAGNALBÒ, COLLINO, BONATESTA

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 5, al comma 1 premettere il seguente:

«1. In attesa degli accertamenti di cui all'articolo 6, gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per il periodo di produzione lattiera 1995-1996 devono essere, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, restituiti ai produttori, con gli interessi legali maturati, nella misura del 40 per cento, dandone comunicazione all'AIMA ed al Ministero del tesoro. Le garanzie fideiussorie surrogatorie del prelievo, prestate per i medesimi periodi, devono essere liberate nella medesima percentuale. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale. Alla restituzione di cui al presente comma provvedono gli acquirenti per gli importi ancora in loro possesso e l'AIMA limitatamente a quelli relativi al periodo 1995-1996 già versati dagli acquirenti nella contabilità speciale del tesoro intestata: "Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - prelievo supplementare sul latte di vacca". Al relativo onere l'AIMA provvede mediante corrispondente utilizzo dei fondi di cui all'articolo 1 della presente legge».

4.0.1/6 BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ, MINARDO

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 5, sostituire i commi 1, 3 e 4 con i seguenti:

«1. Gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per i periodi di produzione lattiera 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998 devono essere, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge totalmente restituiti ai produttori, con gli interessi legali maturati, dandone comunicazione all'AIMA e al Ministero del tesoro. Le garanzie fideiussorie surrogatorie del prelievo, prestate per i medesimi periodi, devono essere totalmente liberate. Il Governo si impegna con la Commissione dell'Unione europea al rimborso dell'ammontare prelevato a titolo di ammenda nei confronti dei produttori per i quali sia stata accertata una superproduzione dolosa.

3. Alla restituzione di cui al comma 1 provvedono gli acquirenti per gli importi ancora in loro possesso e l'AIMA limitatamente a quelli relativi al periodo 1995-1996 già versati dagli acquirenti nella contabi-

lità speciale del Tesoro intestata: “Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato – Prelievo supplementare sul latte di vacca”. Al relativo onere l’AIMA provvede mediante corrispondente utilizzo dei fondi di cui all’articolo 1 della presente legge. Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare per i periodi di cui al comma 1 sono recuperate, con gli interessi legali maturati, su quelle trattenute per il medesimo titolo per il periodo 1998-1999 a carico dei produttori inclusi negli elenchi redatti dall’AIMA a seguito dell’effettuazione della compensazione nazionale salvo quanto versato dagli acquirenti. Qualora non sia possibile eseguire il conguaglio, si procede all’iscrizione a ruolo del debito residuo di ciascun produttore secondo la legislazione tributaria.

4. Limitatamente al periodo 1997-1998 e fino alla pubblicazione da parte dell’AIMA di un nuovo bollettino quote valevole per lo stesso periodo, gli acquirenti di latte bovino sono esonerati, in deroga a quanto disposto dall’articolo 5, commi 3 e 4 della legge 26 novembre 1992, n. 468 dal trattenere a titolo di anticipo del prelievo supplementare le somme relative alle consegne che oltrepassano i quantitativi riconosciuti agli stessi produttori dal bollettino quote pubblicato dall’AIMA il 29 gennaio 1997. Limitatamente al periodo 1997-1998 le parti possono concordare, dandone comunicazione alle regioni e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 dicembre 1997 che le vendite di cui al comma 2 dell’articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, abbiano effetto anche nel periodo medesimo. Le parti, con le medesime modalità, possano altresì concordare che i contratti d’affitto di quote relative all’intero periodo 1998-1999 possano avere validità anche nel periodo in corso. In tal caso e nel caso delle vendite la regione e provincia autonoma deve accertare che il cedente non abbia già utilizzato la quota accettata o ceduta, con in cambio all’AIMA entro il 31 gennaio 1998. L’atto acquista efficacia soltanto a seguito dell’indicata verifica.».

4.0.1/11

BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ, MINARDO

All’emendamento 4.0.1, all’articolo 5, sostituire i commi 1, 3 e 4 con i seguenti:

«1. Gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per i periodi di produzione lattiera 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998 devono essere, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge totalmente restituiti ai produttori, con gli interessi legali maturati, dandone comunicazione all’AIMA e al Ministero del tesoro. Le garanzie fideiussorie surrogatorie del prelievo, prestate per i medesimi periodi, devono essere totalmente liberate.

3. Alla restituzione di cui al comma 1 provvedono gli acquirenti per gli importi ancora in loro possesso e l’AIMA limitatamente a quelli relativi al periodo 1995-1996 già versati dagli acquirenti nella contabilità speciale del Tesoro intestata: “Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato – Prelievo supplementare sul latte di vacca”. Al relativo onere l’AIMA provvede mediante corrispondente utilizzo dei fondi

di cui all'articolo 1 della presente legge. Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare per i periodi di cui al comma 1 sono recuperate, con gli interessi legali maturati, su quelle trattenute per il medesimo titolo per il periodo 1998-1999 a carico dei produttori inclusi negli elenchi redatti dall'AIMA a seguito dell'effettuazione della compensazione nazionale salvo quanto versato dagli acquirenti. Qualora non sia possibile eseguire il conguaglio, si procede all'iscrizione a ruolo del debito residuo di ciascun produttore secondo la legislazione tributaria.

4. Limitatamente al periodo 1997-1998 e fino alla pubblicazione da parte dell'AIMA di un nuovo bollettino quote valevole per lo stesso periodo, gli acquirenti di latte bovino sono esonerati, in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, commi 3 e 4 della legge 26 novembre 1992, n. 468 dal trattenere a titolo di anticipo del prelievo supplementare le somme relative alle consegne che oltrepassano i quantitativi riconosciuti agli stessi produttori dal bollettino quote pubblicato dall'AIMA il 29 gennaio 1997. Limitatamente al periodo 1997-98 le parti possono concordare, dandone comunicazione alle regioni e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 dicembre 1997 che le vendite di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, abbiano effetto anche nel periodo medesimo. Le parti, con le medesime modalità, possano altresì concordare che i contratti d'affitto di quote relative all'intero periodo 1998-1999 possano avere validità anche nel periodo in corso. In tal caso e nel caso delle vendite la regione e provincia autonoma deve accertare che il cedente non abbia già utilizzato la quota accettata o ceduta, con in cambio all'AIMA entro il 31 gennaio 1998. L'atto acquista efficacia soltanto a seguito dell'indicata verifica.».

4.0.1/10

BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ, MINARDO

All'emendamento 4.0.1. del Governo, all'articolo 5, al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per i periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997 sono interamente restituiti ai produttori, con gli interessi maturati, dandone comunicazione all'AIMA ed al Ministero del tesoro. Da tale restituzione sono esclusi i produttori sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 6».

Conseguentemente sopprimere il comma 2; aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, stimato in lire 69 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

4.0.1/36

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 5, al comma 1, sostituire le parole: «il periodo di produzione lattiera 1996-1997», con le altre: «i periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997», sostituire altresì le parole: «80 per cento», con le altre: «100 per cento».

4.0.1/4 RECCIA, CUSIMANO, MAGNALBÒ, COLLINO, BONATESTA

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 5, al comma 1, sostituire le parole: «il periodo di produzione lattiera 1996-1997», con le seguenti: «i periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: «nella misura dell'80 per cento degli importi predetti».

4.0.1/32 ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 5, al comma 1, sostituire le parole: «il periodo di produzione lattiera 1996-1997», con le altre: «i periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997», sostituire altresì le parole: «80 per cento», con le altre: «90 per cento».

4.0.1/5 RECCIA, CUSIMANO, MAGNALBÒ, COLLINO, BONATESTA

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 5, al comma 1, sostituire le parole: «80 per cento», con le seguenti: «100 per cento».

4.0.1/8 BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ, MINARDO

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 5, al comma 1, sostituire le parole: «nella misura dell'80 per cento», con le seguenti: «nella misura del 90 per cento».

4.0.1/17 FUSILLO, BEDIN

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 5, al comma 1, sopprimere le parole: «nella medesima percentuale».

4.0.1/9 BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ, MINARDO

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 5, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La restituzione ai produttori degli importi trattenuti nel periodo di produzione lattiera precedente e del restante 20 per cento relativo al periodo di produzione lattiera 1996-1997 è corrisposta a chi ne ha diritto a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 6».

4.0.1/1 BORTOLOTTI, CORTIANA

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 5, al comma 2, sostituire le parole: «sono ridotte al 20 per cento nei confronti dei», con le altre: «non sono dovute ai».

4.0.1/2

BORTOLOTTO, CORTIANA

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 5, al comma 2, sostituire le parole: «sono ridotte al 20 per cento nei confronti dei», con le seguenti: «non sono dovute ai».

4.0.1/18

FUSILLO, BEDIN

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 5, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai sensi del successivo articolo 6, comma 1, lettera c)».

4.0.1/19

FUSILLO, BEDIN

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 5, al comma 3, sostituire le parole da: «il 40 per cento» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «il 10 per cento del prelievo supplementare relativo alla parte di quota B ridotta al produttore dall'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, e, per i produttori titolari di sola quota A, trattengono il prelievo supplementare per la parte di produzione che eccede per oltre il 20 per cento la quota A medesima».

4.0.1/35

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 5, al comma 3, sostituire la cifra: «40» con la seguente: «10».

4.0.1/33

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 5, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «40 per cento» con le altre: «30 per cento».

4.0.1/25

BARRILE, MURINEDDU, PREDÀ, SARACCO, SCIVOLETTO

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 5, al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «immediatamente» con le altre: «entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.0.1/26

IL RELATORE

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 5, al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «il suddetto ammontare» con le altre: «l'ammontare di cui al primo periodo del presente comma».

4.0.1/27 SARACCO, PREDÀ, SCIVOLETTO, BARRILE, MURINEDDU

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 5, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Limitatamente al periodo 1997-1998 e fino alla pubblicazione da parte dell'AIMA di un nuovo bollettino quote valevole per lo stesso periodo, gli acquirenti di latte bovino sono esonerati, in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 26 novembre 1992, n. 468, dal trattenere a titolo d'anticipo del prelievo supplementare le somme relative alle consegne che oltrepassano i quantitativi riconosciuti agli stessi produttori dal bollettino quote pubblicato dall'AIMA il 29 gennaio 1997, imputabili a quantitativi afferenti contratti di trasferimento, anche temporaneo, della titolarità della quota già autorizzati ai sensi della vigente normativa dalle amministrazioni regionali. Resta fermo l'obbligo del produttore al pagamento del prelievo supplementare anche su tali quantità, dopo l'effettuazione delle operazioni di compensazione nazionale, ove questo risulti comunque dovuto a seguito dei controlli di competenza dell'AIMA sulla validità degli atti».

4.0.1/7 BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ, MINARDO

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 5, al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «con gli interessi legali maturati».

4.0.1/37 ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 5, al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «, unitamente a quelle residue dovute per i periodi 1995-1996 e 1997-1998».

4.0.1/38 ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 6, al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «duplicati» con la parola: «errati» ed inserire dopo la parola: «inesistenti» le seguenti: «o errate».

4.0.1/40 SCIVOLETTO

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 6, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «cinque membri» inserire le seguenti: «scelti tra magistrati ordinari ed esperti giuridici della materia».

4.0.1/20

FUSILLO, BEDIN

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 6, al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e di quelli risultanti dalla relazione della Commissione governativa di indagine sulle quote latte».

4.0.1/21

FUSILLO, BEDINI

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 6, al comma 3, sopprimere la lettera c).

4.0.1/39

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 6, al comma 5, dopo le parole: «L'AIMA comunica ai produttori» inserire le altre: «entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.0.1/3

BORTOLOTTO, CORTIANA

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 6, al comma 5, sostituire le parole: «la necessaria prova» con le altre: «prove documentali».

4.0.1/28

IL RELATORE

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 6, al comma 6, sopprimere le parole: «presso gli uffici regionali».

4.0.1/29

IL RELATORE

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 7, sopprimere il comma 1.

4.0.1/34

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 7, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I criteri di priorità previsti dall'articolo 3, comma 1 lettere a) e c) del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642 devono intendersi riferiti ai soli produttori titolari di quota».

4.0.1/16

PREDA, SCIVOLETTO, SARACCO

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 8, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «L'AIMA procede» inserire le seguenti: «entro il 30 dicembre 1997».

4.0.1/12

BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ, MINARDO

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 8, al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «comunicazione individuale» inserire le seguenti: «mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento».

4.0.1/13

BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ, MINARDO

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 8, al comma 1, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, tramite le regioni e province autonome,».

4.0.1/14

BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ, MIARDO

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 8, al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «anche su supporto magnetico» con le altre: «su supporto magnetico o cartaceo».

4.0.1/30

PREDA, SARACCO, SCIVOLETTO, BARRILE, MURINEDDU

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 8, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. A decorrere dal periodo 1997-1998 il comma 6 dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è abrogato».

4.0.1/22

FUSILLO, BEDIN

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 8, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Limitatamente al periodo 1997-1998 le parti possono concordare, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome, sino al 15 gennaio 1998, che le vendite e gli affitti di quote latte senza l'azienda agricola stipulati entro il 31 dicembre 1997 abbiano effetto anche nel periodo medesimo. In tal caso la regione o la provincia autonoma deve accertare che il cedente non abbia già utilizzato la quota ceduta, comunicando all'AIMA entro il 31 marzo 1998, e l'atto ha efficacia soltanto a seguito di tale verifica».

4.0.1/23

FUSILLO, BEDIN

All'emendamento 4.0.1., dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Affitto temporaneo di quote senza terra in corso di campagna di commercializzazione)

1. Le quote possono essere affittate senza terra, anche in corso di campagna, con validità immediata. Il contratto di affitto temporaneo di quote è consentito esclusivamente tra i soci delle associazioni di produttori e nell'ambito della stessa regione, deve essere stipulato entro il 31 dicembre di ciascun anno e scadere al termine della campagna.

2. Ai fini della validità il contratto di affitto temporaneo di quote deve portare in calce la firma del presidente dell'associazione di produttori interessata.

3. Il contratto di affitto temporaneo di quota può essere stipulato esclusivamente tra produttori in produzione e non può riguardare più del 60 per cento della quota del cedente.

4. Spetta all'associazione dei produttori dare comunicazione alla regione dell'avvenuto contratto di affitto temporaneo di quota. La regione provvede a trasmettere copia del contratto stipulato all'impresa acquirente alla quale consegna il latte il produttore nonchè all'AIMA.

5. I moduli da utilizzare per i contratti di affitto temporaneo di quota senza terra vengano predisposti e forniti dall'AIMA».

4.0.1/24

CORTIANA

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 9, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 6 dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Limitatamente al periodo 1997-1998 le parti possono concordare, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome entro il 31 dicembre 1997, che le vendite e gli affitti di cui al comma 2 abbiano effetto anche nel periodo medesimo. In tal caso la regione o provincia autonoma deve accertare che il cedente non abbia già utilizzato la quota affittata o ceduta, comunicandolo all'AIMA entro il 31 gennaio 1998. L'atto acquista efficacia soltanto a seguito della indicata verifica».

4.0.1/15

BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ, MINARDO

Sopprimere l'articolo 10.

4.0.1/31

ANTOLINI, BIANCO

Dopo l'articolo 4, aggiungere i seguenti articoli:

«Art. 5.

(Ripristino della liquidità)

1. In attesa degli accertamenti di cui all'articolo 6, gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per il periodo di produzione lattiera 1996-1997 devono essere, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, restituiti ai produttori, con gli interessi legali maturati, nella misura dell'80 per cento degli importi predetti, dandone comunicazione all'AIMA e al Ministero del tesoro. Le garanzie fideiussorie surrogatorie del prelievo, prestate per il medesimo periodo, devono essere liberate nella medesima percentuale. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale.

2. Le restituzioni di cui al comma 1 sono ridotte al 20 per cento nei confronti dei produttori che non hanno sottoscritto i modelli L1 senza presentare dichiarazione di contestazione oppure che hanno sottoscritto modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla e che risultano tali anche dalla rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuata ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, o che non siano incrociabili con la rilevazione stessa.

3. Limitatamente al periodo 1997-1998 ed in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 26 novembre 1992, n. 468, gli acquirenti di latte bovino trattengono il 40 per cento del prelievo supplementare relativo alla parte di quota B ridotta al produttore dall'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n.46. Le somme trattenute in eccesso rispetto a quanto disposto dal precedente periodo sono immediatamente restituite ai produttori con gli interessi legali maturati. Per le consegne che oltrepassano il suddetto ammontare, l'acquirente è tenuto a trattenere il prelievo supplementare in misura intera. Resta fermo l'obbligo del produttore al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale. A tal fine gli acquirenti sono autorizzati a trattenere nel periodo 1998-1999, con gli interessi legali maturati, le somme relative al periodo 1997-1998 non versate.

4. Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare per il periodo 1996-1997 sono recuperate, con gli interessi legali maturati, su quelle trattenute per il periodo 1997-1998, ovvero, in caso di insufficienza, sulle consegne relative al periodo 1998-1999, unitamente a quelle resi-

due dovute per i periodi 1995-1996 e 1997-1998. Qualora non sia possibile eseguire tale recupero, o questo sia insufficiente, si procede all'iscrizione a ruolo del debito residuo di ciascun produttore secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria.

Art. 6.

(Accertamenti della produzione lattiera)

1. L'A.I.M.A., sulla base della relazione della Commissione governativa d'indagine, delle risultanze della rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuata ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, delle dichiarazioni di contestazione di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 15 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 115 del 20 maggio 1997, dei controlli effettuati e comunicati dalle regioni e dalle province autonome, degli altri elementi in suo possesso e dell'attività del Comitato di coordinamento delle iniziative in materia di gestione delle quote latte, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole n. 35043/1060 del 16 settembre 1997, nonché dei modelli L 1 pervenuti entro la data di entrata in vigore della presente legge, accerta gli effettivi quantitativi di latte commercializzato nei periodi 1995-1996 e 1996-1997, con particolare riguardo ai seguenti casi:

a) modelli L 1 non firmati dagli acquirenti o dai produttori o con firme apocrife;

b) modelli L 1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla o con l'indicazione di capi «zero»;

c) modelli L 1 con quantità di latte commercializzato non compatibili con la consistenza di stalla accertata in base alla predetta rilevazione straordinaria, tenuto conto della media provinciale per capo elaborata dall'Associazione italiana allevatori (AIA), con una tolleranza pari al 20 per cento;

d) contratti di circolazione delle quote latte, quali in particolare le soccide, i comodati di stalla, gli affitti di azienda di durata inferiore a sei mesi, tenuto conto delle risultanze dell'esame effettuato ai sensi del comma 2;

e) modelli L 1 con codici fiscali duplicati o partite IVA inesistenti, aziende agricole titolari di quota senza vacche, modelli L 1 di aziende agricole destinatarie dei premi per vacche nutrici o per l'abbattimento delle vacche.

2. I contratti di cui al comma 1, lettera d) devono essere inviati, in copia autenticata, e fatti pervenire dagli acquirenti all'AIMA, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di revoca del riconoscimento previsto dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569. Con decreto del Ministro per le politiche agricole è istituita un'apposita Commissione, composta da cinque mem-

bri, per l'esame dei suddetti contratti e di quelli risultanti dalla relazione della Commissione governativa di indagine sulle quote latte, con onere a carico degli ordinari capitoli di bilancio del Ministero. I quantitativi di latte commercializzati mediante i suddetti contratti sono imputati, a tutti gli effetti, al produttore proprietario del bestiame qualora ne sia accertata, a seguito di tale esame, la natura fittizia o comunque illecita. I risultati dell'esame della Commissione devono essere comunicati all'AIMA entro il termine perentorio di 30 giorni. Per gli accertamenti necessari si applicano le medesime disposizioni di cui al comma 7.

3. L'AIMA aggiorna i quantitativi di riferimento dei singoli produttori per i periodi di cui al comma 1 e per il periodo 1997-1998 tenendo conto:

a) dell'accoglimento delle istanze di riesame presentate, entro il 30 settembre 1997, dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano concernenti cambi di titolarità di aziende e modifiche anagrafiche, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di azienda con quota valido a partire dal periodo 1995-1996, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di sola quota valido a partire dal periodo 1995-1996;

b) degli azzeramenti di doppie quote, delle revoche e delle riduzioni di quote formalmente disposti dalle regioni e dalle province autonome e pervenuti all'AIMA entro il 15 novembre 1997;

c) dei trasferimenti di quote e cambi di titolarità conformi alla normativa vigente, per i periodi 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998, comunicati dalle regioni e dalle province autonome e pervenuti all'AIMA entro il 15 novembre 1997;

d) della correzione, in base alle effettive risultanze del censimento del 1993-1994, delle assegnazioni di quote, a suo tempo effettuate, sentite le regioni e le province autonome interessate, salvi i successivi aggiornamenti.

4. I termini indicati nel comma 3 sono perentori. Gli atti non conformi alle vigenti disposizioni non sono presi in considerazione.

5. L'AIMA comunica ai produttori, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i quantitativi di riferimento individuali assegnati ed i quantitativi di latte commercializzato, accertati ai sensi dei commi da 1 a 3; gli interessati possono presentare, a pena di decadenza, ricorso di riesame entro 15 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Azienda e fornendo la necessaria prova.

6. I ricorsi di riesame sono presentati alle regioni e province autonome ove è ubicata l'azienda ricorrente e contemporaneamente inviati all'AIMA. Le regioni e province autonome, previa convocazione delle parti interessate presso gli uffici regionali per il riesame in contraddittorio, provvedono all'istruttoria degli stessi e alla relativa decisione motivata, dandone comunicazione all'AIMA e all'azienda ricorrente, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 10.

7. Per gli accertamenti occorrenti, si applica l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni,

dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza.

8. Per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi di riesame è fissato il termine perentorio di 60 giorni a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 5. Le decisioni pervenute all'AIMA oltre detto termine perentorio sono considerate irricevibili, salva la responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare degli autori del ritardo od omissione.

9. Qualora l'esito dei ricorsi di riesame comporti una conferma dei quantitativi di riferimento individuali assegnati dall'AIMA, o dei quantitativi di latte commercializzato accertati dall'AIMA, i costi degli accertamenti, nella misura determinata da ciascuna regione o provincia autonoma, sono a carico del produttore ricorrente.

10. Con apposito decreto del Ministero per le politiche agricole, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono disciplinate le modalità per l'istruttoria dei ricorsi di riesame.

11. In esito agli accertamenti effettuati ed alle decisioni dei ricorsi di riesame, l'AIMA apporta le conseguenti modifiche alle risultanze dei modelli L1 e ai quantitativi di riferimento individuali, ai fini delle operazioni di compensazione nazionale e del pagamento del prelievo supplementare.

Art. 7.

(Compensazione nazionale per i periodi 1995-1996 e 1996-1997)

1. Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 35, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 1997, n. 81 e successive modificazioni, l'AIMA, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8 dell'articolo 6, effettua la rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996 e la compensazione nazionale per il periodo 1996-1997, sulla base dei modelli L1 pervenuti all'AIMA entro la data di entrata in vigore della presente legge nonchè degli accertamenti compiuti e delle decisioni dei ricorsi di riesame di cui all'articolo 6.

2. I quantitativi di latte commercializzato risultanti dai modelli L1 per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, pervenuti all'AIMA dopo l'entrata in vigore della presente legge, che evidenziano incrementi delle quantità, sono assoggettati totalmente a prelievo da corrispondere a carico dell'acquirente.

3. I dati risultanti dalle operazioni di cui al comma 1 sono trasmessi, con i previsti conguagli, alle regioni e province autonome. Gli acquirenti devono provvedere al versamento del saldo ed al pagamento del prelievo entro 15 giorni dalla notifica da parte delle regioni e province autonome, nonchè alla restituzione ai produttori di quanto risulta trattato in più, con gli interessi legali maturati.

4. Nei confronti degli acquirenti che non effettuano il versamento delle somme trattenute a titolo di prelievo, si procede mediante iscrizione a ruolo secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria.

Art. 8.

(Periodo 1997-1998)

1. Per il periodo 1997-1998, l'AIMA procede all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti con la comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 6. Tali aggiornamenti sostituiscono ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente. Di essi viene data comunicazione individuale, tramite le regioni e province autonome, a tutti i produttori interessati. Ai fini delle trattenute per il periodo suddetto e del versamento del prelievo supplementare eventualmente dovuto, gli acquirenti sono tenuti a considerare esclusivamente le quote individuali risultanti dai suddetti atti. All'esito della decisione dei ricorsi di riesame previsti dall'articolo 6, l'AIMA procede all'aggiornamento definitivo dei suddetti elenchi.

2. Per il medesimo periodo 1997-1998, la dichiarazione che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993 e successive modificazioni, ed i relativi modelli L1, controfirmati dal produttore, sono redatti in conformità dei modelli approvati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 15 maggio 1997, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 1997 e successive modificazioni. Tale decreto si applica anche per la eventuale dichiarazione di contestazione. La dichiarazione di consegna e i relativi modelli L1 sono inviati anche su supporto magnetico, secondo standard definiti con decreto del Ministro per le politiche agricole. Gli atti non conformi a tali disposizioni sono irricevibili.

3. I quantitativi di latte consegnati ad acquirenti non riconosciuti o il cui riconoscimento sia revocato dalle regioni o province autonome sono sottoposti a prelievo definitivo per l'intero ammontare.

4. I quantitativi di latte che risultano dai modelli L1 pervenuti all'AIMA oltre il termine del 15 maggio, previsto dal citato articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/93, sono assoggettati a prelievo definitivo per l'intero ammontare, salve le altre sanzioni previste dalla legge a carico dell'acquirente.

Art. 9.

(Disposizioni finali)

1. Per il periodo 1998-1999, in attesa della riforma del settore lattiero-caseario, in deroga a quanto previsto dall'articolo 01 del decre-

to-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, l'AIMA provvede all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti, trasmettendoli alle regioni e province autonome e dandone comunicazione individuale agli interessati, entro il medesimo termine di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono agli adempimenti demandati dalla presente legge alle regioni nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

3. Per tutto quanto non derogato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

(Anticipazioni del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie)

1. Il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, le risorse occorrenti per il versamento all'Unione europea dei contributi comunitari non utilizzati, in ambito nazionale, comprensivi degli interessi di mora eventualmente maturati, da restituire entro il termine del 31 dicembre 1997, nella misura risultante dalle note ufficiali di addebito della Commissione europea.

2. Per gli anni 1998 e successivi, gli anticipi delle risorse dovute all'Unione europea a titolo di restituzione fanno carico ad apposito capitolo da istituire per memoria nello stato di previsione del Ministero del tesoro, qualificato "spese obbligatorie".

3. Le Amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi procedono al recupero, presso gli organismi responsabili, dei contributi comunitari loro trasferiti e non utilizzati nell'ambito dei programmi di rispettiva competenza, unitamente agli eventuali interessi di mora maturati, versando il relativo importo al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, a titolo di reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del comma 1, ovvero ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per le anticipazioni di cui al comma 2.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».

4.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art 4-bis.

1. Il Governo, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un piano latte nazionale che tenga conto dell'attuale produzione stimata da enti di settore, associazioni di categoria, Cobas e Ministero».

4.0.2

CORTELLONI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art 4-bis.

1. Le multe dovute vengono anticipate con prestiti compensativi, che verranno recuperati dalle condanne a sanzione pecuniaria emanate nei confronti degli autori di truffe in materia».

4.0.3

CORTELLONI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art 4-bis.

1. La suddivisione e distribuzione delle quote latte deve avvenire sulla base del numero reale delle vacche allevate, calcolato avvalendosi dei dati risultanti dai certificati antimalattia dei capi bovini, detenuti dal Ministero dell'agricoltura».

4.0.4

CORTELLONI

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 1997

170^a Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

La seduta inizia alle ore 15,20.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario PIZZINATO risponde alle interrogazioni 3-01096 e 3-01125, entrambe a firma dei senatori Manzi, Marchetti e Marino, concernenti la situazione occupazionale presso gli stabilimenti Fiat-Avio di Torino.

In tali interrogazioni si solleva il problema relativo all'eccedenza di personale denunciate dalla Fiat Avio SPA, ed in particolare si chiede di conoscere le modalità di gestione degli esuberanti quantificati in 250 unità, così suddivisi: 100 unità presso lo stabilimento industriale di Corso Romani (30 impiegati e 70 operai); 150 unità presso i centri amministrativi di Corso Ferrucci.

Le ragioni che hanno determinato per l'Azienda l'esistenza dei predetti esuberanti sono riassumibili nei termini seguenti.

La Fiat Avio SPA ha registrato un andamento involutivo del mercato nazionale ed internazionale nel quale opera, in particolare nel comparto energia, ove ha subito da quasi tre anni un pesante calo della domanda dei beni prodotti.

La necessità di assicurare la presenza dell'Azienda sul mercato anche internazionale, dove operano grandi costruttori quali la General Electric e la Siemens, altamente competitivi per tipologia di produzione ed entrate commerciali consolidate, ha determinato la società a rivedere la propria strategia produttiva.

La situazione di difficoltà attraversata si è tradotta in una riduzione dei margini operativi nel comparto ENERGIA, nel quale si è registrato un andamento negativo sia nel 1995 che nel 1996.

Ai primi segnali di crisi, la società ha iniziato a trasferire il personale da tale comparto al comprensorio Avio di via Nizza, il cui *turn-over* è stato interamente coperto con i trasferimenti operati.

L'aggravarsi della situazione, prosegue il sottosegretario Pizzinato, ha determinato il successivo ricorso, durante il 1996, alla cassa integrazione guadagni ordinaria per il personale impiegatizio ed operaio.

La situazione sin qui descritta è stata oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori a partire dal mese di maggio del corrente anno.

Gli incontri tra le parti si sono tenuti il 10, il 18, il 20 e, da ultimo, il 23 giugno di quest'anno, data nella quale è stata avviata la procedura al fine di collocare in mobilità 100 lavoratori, dei 250 ritenuti strutturalmente in esubero.

La procedura si è conclusa il 27 giugno con la sottoscrizione tra le parti, in sede sindacale, di un verbale di accordo.

L'intesa prevede il ricorso alla mobilità (articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991) per quei dipendenti che maturano i requisiti per accedere al pensionamento di vecchiaia o di anzianità entro il 31 dicembre 1997.

Il collocamento in mobilità dei lavoratori così individuati, a partire dal mese di luglio, sarà portato a termine entro il dicembre del corrente anno.

La Fiat Avio SPA si è impegnata a riconoscere ai detti lavoratori, oltre al trattamento di fine rapporto, una somma integrativa variabile in ragione sia della permanenza in mobilità necessaria al raggiungimento del pensionamento, sia della qualifica posseduta.

Le parti hanno convenuto, altresì, di incontrarsi nel caso in cui intervenissero nuove disposizioni legislative a modifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il conseguimento della pensione. L'azienda si è dichiarata disponibile a trovare le soluzioni più idonee per affrontare le eventuali conseguenze che questi ipotizzati provvedimenti dovessero comportare.

Nel citato verbale di accordo, per quanto riguarda gli esuberanti residuali, l'azienda dà atto di aver avanzato al Ministero del lavoro istanza per essere autorizzata ad avvalersi dello strumento della mobilità lunga (articolo 7, comma 7, della legge n. 223 del 1991) in base a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge 19 maggio 1997, n. 129.

La società si è impegnata, nelle more, ad attivare ogni iniziativa utile ad assicurare una riduzione delle eccedenze di personale mediante l'incentivazione alle dimissioni, la mobilità tra le unità produttive del settore Fiat Avio, la mobilità all'interno del gruppo Fiat e la ricollocazione del personale anche in aziende esterne al Gruppo Fiat.

Da notizie assunte presso la Direzione provinciale del lavoro di Torino è emerso che l'accordo del 27 giugno scorso sta trovando piena attuazione.

Infatti, 40 lavoratori sono stati posti in mobilità, e l'azienda ha inoltre provveduto ad operare una mobilità interna sia alla Fiat Avio, per 44 dipendenti che al Gruppo Fiat, per 21 unità; infine, sono state incentivate le dimissioni di 44 lavoratori.

In relazione a ciò le parti hanno convenuto di rincontrarsi per la verifica degli esiti dell'accordo non appena definita l'istanza

di mobilità lunga richiesta dall'azienda al Ministero, presso il quale tale istanza si trova, allo stato, nella fase istruttoria.

In conclusione, esprime il suo rincrescimento per il ritardo con il quale è stata data risposta alle interrogazioni.

Il senatore MANZI ringrazia il sottosegretario Pizzinato per l'analisi della sua esposizione e prende atto dell'avvenuta individuazione di una soluzione sulla quale i sindacati hanno espresso un consenso.

Non può però dichiararsi soddisfatto sulla sostanza del problema, in quanto restano aperti gli interrogativi circa le prospettive dell'occupazione nella città di Torino. Ciò appare paradossale, in una situazione nella quale la Fiat-Avio ha recentemente annunciato con grande enfasi la sottoscrizione di un accordo di lungo periodo di *partnership* internazionale, che dovrebbe garantire nuove opportunità occupazionali nel settore degli *executive-jet* e degli aerei regionali da 30-50 posti.

Comunicazioni del Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale sull'inquadramento degli ispettori del lavoro

(R046 003, C11ª, 0005°)

Il PRESIDENTE ricorda che, in sede di esame congiunto dei disegni di legge nn. 1698, 2017, 2088, 2131, 2291, la Commissione ha approvato lo scorso 18 giugno un ordine del giorno tendente fra l'altro ad impegnare il Governo a riferire entro la fine di novembre sulle iniziative assunte per la soluzione del problema dell'inquadramento degli ispettori del lavoro.

Il sottosegretario PIZZINATO ribadisce preliminarmente gli impegni già presi in relazione all'ordine del giorno in oggetto e alla posizione assunta, lo scorso 8 maggio, dal Ministero del lavoro nel corso della discussione sulle proposte di legge nn. 1698, 2017, 2088, 2121 e 2291, e riguardanti il potenziamento dell'Ispettorato del lavoro ed il nuovo inquadramento degli ispettori (della settima, ottava e nona qualifica).

Al riguardo, non può non riconoscersi che gli Ispettori si trovano in una situazione di inquadramento anomalo, se confrontato con le mansioni ad essi assegnate e che i problemi posti dalla categoria meritano attenta considerazione e, il prima possibile, una risoluzione.

Il Ministero del lavoro si è attivato per portare a compimento la rideterminazione delle piante organiche, che costituisce il presupposto giuridico per procedere a nuove immissioni di personale, sia attraverso il reclutamento esterno sia mediante percorsi interni.

La dotazione di personale previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per ispettorati del lavoro, a livello nazionale, è di 5999 unità, laddove la presenza effettiva in servizio è pari solo a 3178 unità. Quindi le carenze complessive ammontano a 2821 unità, concentrate soprattutto nelle qualifiche medio-alte.

Le esigue dotazioni di personale disponibili sono distribuite, sul territorio nazionale, in modo fortemente squilibrato, con carenze che al

Nord si aggirano intorno al 50 per cento di quanto sarebbe necessario, sino a raggiungere, a Brescia, il 90 per cento.

I dati relativi alle carenze di organico, per la ottava qualifica funzionale, sono passati da 1337 unità, alla data del 31 luglio 1996, a 1317; il tutto, a fronte del dato fisiologico relativo al pensionamento di un centinaio di unità che sono state solo parzialmente recuperate con la mobilità interna.

A seguito dell'unificazione dei ruoli periferici (Ispettorati e Uffici del lavoro) e della mobilità interna si sono potuti avviare e concludere 11 corsi di formazione per le professionalità medio-alte, per un totale di 233 unità; altri 2 corsi sono in atto e vedono il coinvolgimento di ulteriori 53 dipendenti del Ministero del lavoro.

Sono stati portati a termine anche 4 corsi per gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri che, in numero pari a 270 unità, costituiscono il Nucleo presso i Servizi ispettivi del Ministero del lavoro.

Nella legge collegata alla finanziaria 1997, è stato parzialmente accolto un emendamento, presentato dai Ministeri della funzione pubblica e del lavoro, di deroga al blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione, per l'ispettorato del lavoro, limitatamente a 190 unità dell'ottava qualifica funzionale, a fronte di una richiesta di 1000 unità. Espletate le procedure di concorso pendenti, sono risultati vincitori per una quota molto elevata persone che già risultano dipendenti del Ministero, di modo che non si determinerà un incremento rilevante degli organici. Nel provvedimento collegato alla legge finanziaria 1998 è stata prevista un'ulteriore assunzione di 300 unità da destinare ai Servizi ispettivi delle direzioni provinciali e regionali del lavoro.

Il sottosegretario Pizzinato ricorda quindi di aver avuto più volte occasione di riaffermare, in entrambi i rami del Parlamento, la volontà del Governo, e segnatamente dei Ministri del lavoro e della funzione pubblica, di trovare una soluzione definitiva all'annoso problema, nell'ambito del prossimo rinnovo del contratto di lavoro, rientrando tale materia pienamente nell'autonomia contrattuale (ribadita anche dal decreto legislativo n. 396 del 4 novembre 1997).

Il 22 settembre scorso è stata presentata la disdetta da parte delle organizzazioni sindacali, così come previsto dall'articolo 2, comma 2, del contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto dei Ministeri attualmente in vigore che, come è noto, va comunicata tre mesi prima della scadenza prevista (31 dicembre 1997) per procedere al suo rinnovo. Sono già stati presentati i principali contenuti delle richieste sindacali che, tra l'altro, prevedono un nuovo inquadramento professionale attraverso la trasformazione dell'attuale sistema. È questa la sede naturale per dare soluzione all'inquadramento dei ispettori.

Il Ministero del lavoro d'intesa con il Ministero della funzione pubblica si farà promotore di tutte le iniziative necessarie per arrivare, con il rinnovo del contratto di lavoro, ad una definitiva risoluzione nell'ambito e nel rispetto dell'autonomia contrattuale.

Tutto ciò deve avvenire tenendo conto dell'intera riorganizzazione del Ministero del lavoro prevista dalla legge n. 59 del 1997 che,

pur prevedendo la regionalizzazione del mercato del lavoro, ribadisce la statualità e centralità della funzione ispettiva.

Sulla base della delega contenuta nella legge n. 59 del 1997, si è predisposto il decreto legislativo che prevede il conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e compiti relativi al mercato del lavoro.

L'iter del decreto legislativo, il cui schema è stato approvato lo scorso mese dal Consiglio dei Ministri, si trova in fase di espressione di parere sia da parte della Conferenza Stato-Regioni-Città, sia della Commissione bicamerale, in vista della definitiva operatività prevista per il gennaio 1998.

Premessa indispensabile per la realizzazione di tale progetto è la necessità di prefigurare un conferimento in grado di armonizzare l'esistente con la futura distribuzione delle competenze tra i vari livelli di governo, restituendo e valorizzando le competenze centrali.

L'Ispettorato del lavoro, con il suo importante ruolo di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme in materia di lavoro, previdenza e, in parte, di sicurezza, in stretto raccordo e sinergia - anche realizzando il coordinamento interministeriale e territoriale - con tutti gli altri organismi competenti in materia, costituirà il fulcro dell'attività del Ministero del lavoro su tutto il territorio nazionale.

La realizzazione di tale obiettivo richiede la completa riorganizzazione ed il potenziamento delle strutture periferiche del Ministero del lavoro, come della stessa Amministrazione centrale, che devono adeguarsi alle nuove esigenze stabilite dalla legge n. 59 del 1997, cominciando con la creazione, presso lo stesso Dicastero, della direzione generale per l'attività ispettiva. Tale struttura dovrebbe essere il mezzo naturale di collegamento tra il Ministero del lavoro e le altre pubbliche amministrazioni, con funzioni di indirizzo, di coordinamento e di controllo.

Sono state a tale fine insediate due commissioni, una di studio ed una politico-amministrativa, per elaborare entro il prossimo gennaio lo schema di decreto legislativo recante la riforma del Ministero del lavoro, e nel suo ambito dell'Ispettorato.

In conclusione sottolinea l'importanza del contributo fornito dai servizi ispettivi del Ministero alla lotta all'evasione contributiva, ricordando come, nel primo semestre del 1997, essi hanno recuperato, fra contributi evasi e contributi in ritardo, somme per un totale di oltre 271 miliardi, dei quali oltre 120 miliardi nelle aree del Sud.

È necessario utilizzare la meglio le risorse umane esistenti, motivandole con percorsi certi di carriera, ma i risultati maggiori si potranno ottenere solo informatizzando i servizi e completando rapidamente gli organici. Ciò può essere realizzato attivando la mobilità interministeriale e la relativa formazione professionale per completare rapidamente gli organici.

Per raggiungere questo obiettivo, è auspicabile che, alla Camera dei deputati, venga emendato, in tal senso, il disegno di legge collegato alla legge finanziaria 1998; al riguardo, ricorda che una proposta emendativa in tal senso è stata predisposta dal Ministro della funzione pubblica.

In conclusione, sottolinea come lo Stato, nella lotta all'evasione contributiva, possa conseguire rilevanti risultati attraverso l'istituzione di una struttura, fornita di organici finalmente adeguati, di coordinamento centrale e territoriale, che razionalizzi e programmi l'attività ispettiva della varie istituzioni.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sulle comunicazioni del sottosegretario Pizzinato.

Il senatore BONATESTA rileva come la vicenda dell'inquadramento degli ispettori del lavoro stia assumendo ormai contorni grotteschi. La risposta del sottosegretario Pizzinato prefigura infatti una sorta di esproprio da parte dello Stato rispetto ai diritti di un consistente gruppo di funzionari pubblici, nei confronti dei quali ci si limita a riconoscere l'erroneità dell'inquadramento in essere, senza andare al di là di una generica dichiarazione d'intenti in ordine a future iniziative di riequilibrio. In questo modo si protrae ulteriormente una situazione profondamente ingiusta, insorta ormai da vari anni, che ha prodotto effetti economici penalizzanti nei confronti degli ispettori del lavoro, i quali oltretutto restano privi di un quadro normativo di riferimento affidabile rispetto a scelte essenziali, come quella se chiedere o meno il collocamento di quiescenza.

Il Gruppo di Alleanza Nazionale intende esprimere, in tali condizioni, la sua ferma protesta rispetto all'atteggiamento del Governo, e chiede quindi che venga ripreso senza indugio l'esame dei disegni di legge concernenti l'inquadramento degli ispettori del lavoro; si augura, comunque, che anche nelle more dell'approvazione del provvedimento, il Governo adotti iniziative idonee a risolvere l'annosa questione.

Il senatore MONTAGNINO, nel ricordare di essere firmatario di uno dei disegni di legge volti a definire un nuovo e più equo inquadramento degli ispettori del lavoro, dichiara di condividere la sostanza, anche se non del tutto i toni, dell'appello rivolto dal senatore Bonatesta, poichè, a suo avviso, il Governo deve fare quanto è in suo potere per sanare tempestivamente la attuale situazione di grave lesione dei diritti degli ispettori, senza farsi condizionare dalle scadenze e dai termini connessi al rinnovo del contratto collettivo di lavoro.

Il senatore MANZI fa presente che la questione degli ispettori del lavoro è dibattuta da molto tempo, non soltanto per quel che riguarda il profilo degli inquadramenti, ma anche per il problema delle vistose carenze dell'organico. A tale ultimo proposito le soluzioni proposte dal Governo non appaiono del tutto soddisfacenti. Infatti, il controllo sul rispetto della legislazione vigente da parte degli imprenditori richiede professionalità ed esperienza non comuni, mentre attualmente la parte più preparata ed esperta degli ispettori, fortemente demotivata, o è in pensione o è in procinto di recarvisi. Occorre quindi che il Governo formuli al più presto una proposta organica

per quel che riguarda la copertura degli organici e la qualificazione o riqualificazione professionale del personale ispettivo.

Il senatore PELELLA, dopo aver osservato di non condividere l'inasprimento dei toni che gli è sembrato di cogliere nell'intervento del senatore Bonatesta, dichiara di ritenere utile l'iniziativa di procedere alla riqualificazione professionale di soggetti provenienti da altre amministrazioni per colmare almeno in parte i vuoti nell'organico degli ispettori del lavoro. Peraltro, è necessario, in generale, procedere ad una ridefinizione degli ambiti di intervento e delle competenze delle strutture ispettive, anche per evitare sovrapposizioni e duplicazioni di compiti rispetto ad altre amministrazioni. È bene altresì che il Governo provveda in tempi ragionevolmente contenuti a definire il nuovo inquadramento per la categoria, poichè il rinvio di una risposta a un'istanza di cui il Governo stesso riconosce la fondatezza potrebbe condurre a un negativo incancrenimento di una situazione che si trascina già da molto tempo.

Secondo il senatore MANFROI, attualmente si assiste ad una vera e propria violazione dei diritti degli ispettori, i quali subiscono le conseguenze negative di decisioni arbitrarie, analogamente a quanto avviene per altre categorie di lavoratori, dagli autonomi agli allevatori. Di questa situazione peraltro sono in larga misura responsabili anche le organizzazioni sindacali, che hanno accettato un inquadramento da tutti riconosciuto profondamente ingiusto. Alle carenze degli organici si può invece far fronte attivando i procedimenti di mobilità, anche non volontaria, come previsto dalla normativa vigente, e a tale proposito va ricordato che la sua parte politica si è adoperata, senza successo, per trovare una soluzione nell'ambito del disegno di legge collegato alla legge finanziaria per il 1998, attraverso la previsione di un meccanismo di mobilità a livello regionale, in modo da assicurare una equilibrata distribuzione del personale sul territorio. La ridefinizione delle competenze degli ispettori in rapporto a quelle analoghe di altre amministrazioni è senza dubbio opportuna, anche al fine di evitare il moltiplicarsi di funzioni ispettive, che ha l'effetto di ripercuotersi negativamente sull'andamento delle attività degli imprenditori e dei lavoratori autonomi.

Replica quindi agli intervenuti il sottosegretario PIZZINATO, il quale ricorda che il Governo non è venuto meno agli impegni assunti nel corso dell'esame congiunto, in sede referente, dei disegni di legge sull'inquadramento degli ispettori del lavoro, impegni assunti nel rispetto delle norme in materia di contrattazione collettiva nel settore pubblico, e connessi al rinnovo del contratto collettivo di lavoro del comparto dei Ministeri, che dovrebbe decorrere dal 1 gennaio 1998. Le richieste delle organizzazioni sindacali contengono già alcune indicazioni in merito a una revisione complessiva dell'attuale sistema dell'inquadramento professionale, ed è prevedibile che la questione degli ispettori possa essere affrontata e risolta in questo contesto, insieme ad altri profili, in particolare per quel che concerne i trattamenti economici di missione.

Occorre altresì tenere presente che, nel quadro del riordino dell'Amministrazione centrale del lavoro e della previdenza sociale, è prevista una Direzione generale per le attività ispettive, in quanto tale funzione, che deve essere complessivamente riorganizzata, non può più fare capo alla Direzione generale per il personale.

Dopo aver ricordato, per quel che riguarda le attività di formazione e riqualificazione, che stanno per concludersi tredici corsi, il rappresentante del Governo si sofferma sui positivi risultati conseguiti grazie ad interventi realizzati spesso con un numero assai esiguo di ispettori, ricordando in particolare il buon esito delle ispezioni svolte la scorsa estate nella provincia di Verona, nonché nelle città di Rimini e Riccione. Occorre poi sottolineare la soddisfacente situazione di efficienza del Nucleo dell'Arma dei carabinieri costituito presso i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, nonché i passi in avanti nel processo di informatizzazione dei servizi stessi, che dovrebbe essere completato entro il prossimo anno.

Per fare fronte alle gravi carenze degli organici è però necessario ricorrere ampiamente alla mobilità interministeriale – anche in ambito regionale, secondo la proposta ricordata dal senatore Manfroi – e alle attività di formazione e riqualificazione, con corsi di durata semestrale.

Il senatore BONATESTA osserva che il suo intervento, del quale qualcuno ha criticato i toni, ritenendoli eccessivi, ha però avuto l'effetto di dare vita a un dibattito non rituale.

Il PRESIDENTE, dopo aver fatto osservare al senatore Bonatesta che il dibattito odierno si è concluso con la replica del Sottosegretario, fa presente che in sede di comunicazioni del Governo non è possibile adottare deliberazioni in merito alla prosecuzione dell'esame congiunto dei disegni di legge in materia di inquadramento degli ispettori del lavoro. Quest'ultimo tema peraltro era l'oggetto delle comunicazioni odierne, anche il dibattito si è esteso fino ad affrontare la questione degli organici. I disegni di legge sopra ricordati saranno comunque iscritti nuovamente all'ordine del giorno non appena il relatore Ripamonti – impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna – avrà avuto modo di riflettere su quanto è stato comunicato oggi dal Sottosegretario e di avanzare una sua proposta in merito alla richiesta di prosecuzione dell'esame congiunto.

Ringrazia quindi il Sottosegretario e dichiara concluso il dibattito sulle comunicazioni del Governo.

IN SEDE REFERENTE

(2882) Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, recante interventi urgenti in materia di occupazione e di trattamenti di integrazione salariale nelle aree di crisi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 19 novembre 1997.

Il senatore PELELLA rileva come il provvedimento rivesta indubio carattere di urgenza, ma non sia di per sè idoneo a rimuovere le condizioni che determinano periodicamente la necessità di prorogare l'operatività della Cassa integrazione guadagni straordinaria.

La scelta di adottare una proroga degli interventi di sostegno sul reddito appare probabilmente necessaria, ma non ci si può nascondere come, nel persistere delle condizioni di crisi occupazionale, alla scadenza del termine di efficacia delle misure potrebbe rendersi necessario rinnovarle.

Con riferimento alla nuova concessione della cassa integrazione a favore degli stessi lavoratori di cui al comma 21 dell'articolo 4 della legge n. 608 del 1996, andrebbero individuati meccanismi maggiormente omogenei rispetto alla logica che ha presieduto all'elaborazione dello schema di decreto legislativo sui lavori socialmente utili. Dovrebbe quindi raccordarsi l'accesso alle agevolazioni per le nuove imprese ad un impegno al reimpiego di manodopera in cassa integrazione, beninteso previa adeguata riqualificazione.

Più in generale, l'applicazione delle misure in esame dovrebbe essere strettamente correlata allo stato di attuazione dei programmi dei lavori socialmente utili e di lavori di pubblica utilità. Per altro verso, la proroga degli ammortizzatori sociali andrebbe comunque raccordata sotto il profilo temporale all'individuazione di un'opportunità di reimpiego, anche al fine di prevenire forti tensioni sociali.

In tale ottica, la soluzione prescelta assegnando un termine uniforme alla proroga, quello del 31 marzo 1998, appare ispirata ad eccessiva rigidità, in quanto il termine dovrebbe essere più articolato, a seconda dei settori produttivi e delle aree geografiche. Ove si ritenesse peraltro di dover mantenere un limite temporale unico, questo dovrebbe più ragionevolmente essere fissato al giugno 1998.

Andrebbe inoltre condotta una puntuale verifica dello stato di attuazione dei vari progetti di reindustrializzazione delle aree di crisi.

In conclusione, auspica che il Governo si renda disponibile ad introdurre appropriate modifiche al provvedimento, al fine di rafforzarne la capacità di promuovere il superamento delle situazioni di crisi occupazionale.

Interviene quindi il senatore MANFROI, il quale esprime forti riserve sul metodo che si è seguito anche nella presente occasione con l'adozione di disposizioni a tutela di singoli settori, il che finisce per alimentare pratiche clientelari e determina comunque ingiustificate disparità di trattamento. Al riguardo, non va dimenticato che i lavoratori che beneficeranno della proroga sono già stati presi in considerazione ai fini del trattamento di integrazione salariale da precedenti provvedimenti; essi si vengono quindi obiettivamente a trovare in una condizione di privilegio rispetto ad altri cittadini che pure si trovano in situazione di difficoltà, come ad esempio i disoccupati e i giovani in cerca di prima occupazione.

Per altro verso, non si comprende perchè le persone coinvolte da situazioni di crisi occupazionale possano avvalersi di strumenti di soste-

gno del reddito soltanto ove risiedano in talune aree geografiche, e ne siano per contro esclusi ove risiedano in altre zone del paese, e segnatamente nel Settentrione.

Infine, appare evidente il rischio che la nuova proroga non sia risolutiva, e che quindi analoghe misure debbano essere introdotte nel prossimo futuro.

Il senatore FILOGRANA sottolinea come il provvedimento finisca per privilegiare taluni settori produttivi a scapito di altri. In tali condizioni, la soluzione più trasparente sarebbe quella di prorogare il trattamento di CIGS per la generalità delle aziende, ma ovviamente ciò finirebbe per determinare un eccessivo onere per la finanza pubblica.

Il senatore MANZI, nell'auspicare che il provvedimento contribuisca al superamento delle situazioni di crisi occupazionale, sottolinea come l'obiettivo dovrebbe essere quello di una soluzione definitiva del problema dei lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariale.

Il sottosegretario PIZZINATO fa presente preliminarmente che la competenza relativa alla materia in titolo spetta al sottosegretario Gasparini, che non ha potuto partecipare alla seduta a causa di impegni concomitanti. Ritene comunque utile fornire in questa sede alla Commissione qualche elemento di valutazione.

In primo luogo, fa presente che delle proroghe dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria beneficerebbero lavoratori di imprese situate nelle aree di crisi di cui all'articolo 1-ter della legge n. 236 del 1993.

Per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 2, osserva come risponda a criteri di evidente equità la previsione di misure di sostegno del reddito nei confronti di lavoratori già posti in mobilità, e successivamente collocati in quiescenza, i quali, in mancanza di misure speciali, potrebbero trovarsi costretti a restituire le somme già percepite, restando per di più privi di trattamento pensionistico.

Il PRESIDENTE avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per venerdì 28 novembre, alle ore 14.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 1997

Presidenza del Presidente

Mario PEPE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Umberto Carpi.

La seduta inizia alle ore 13,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A007 000, B40^a, 0012^o)

Il Presidente Mario PEPE avverte che il termine programmato per la conclusione dell'indagine conoscitiva sull'assetto dei poteri regionali e la ripartizione delle competenze dopo la legge 15 marzo 1997, n. 59, inizialmente stabilito per la fine di ottobre, non è risultato congruo con le esigenze di espletamento delle previste audizioni. Propone, pertanto, una proroga di un trimestre di attività della Commissione per il completamento dell'indagine medesima.

La Commissione consente.

PARERE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lett. c) della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera, e conclusione - parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, B40^a, 0002^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 29 ottobre scorso.

Il senatore Vittorio PAROLA, *relatore*, dopo aver sottolineato che il provvedimento assume notevole importanza anche nell'ambito delle

politiche antinflazionistiche, si sofferma su due aspetti che a suo giudizio si sono rivelati particolarmente controversi. In primo luogo, la richiesta avanzata da taluni di configurare l'attività di distribuzione dei carburanti come un servizio di rilievo esclusivamente privatistico. Al riguardo ritiene che non si possa negare il profilo dell'interesse pubblico, che attiene ad aspetti particolarmente importanti fra cui, ad esempio, quello della sicurezza. L'autonomia privata va quindi riconosciuta, ma con limiti desunti dall'interesse pubblico. Il secondo aspetto attiene alle competenze delle regioni; dopo aver ricordato che a suo tempo, con il decreto legislativo n. 616 del 1977, le funzioni amministrative in materia furono oggetto di delega da parte dello Stato, osserva che l'assimilazione dell'attività di distribuzione dei carburanti alle attività commerciali comporta l'attribuzione dei compiti amministrativi ai comuni, in base al principio di sussidiarietà, o, in analogia a quanto disposto dalla legge 142 del 1990 in materia di grande distribuzione, alle province. Non risulta, d'altra parte, che le regioni stesse abbiano rivendicato compiti ulteriori rispetto a quelli di semplice monitoraggio.

Illustra, quindi, la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, dopo approfondita ed ampia discussione,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al provvedimento di cui sopra e condivide gli obiettivi che esso si propone, individuabili, essenzialmente in una razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, in una riduzione dei prezzi di vendita al consumo, nonché nella realizzazione di un migliore servizio verso il consumatore nell'ambito di un mercato efficiente. La Commissione ritiene, tuttavia, che per raggiungere i suddetti obiettivi sia necessario introdurre alcune modifiche al decreto, per cui formula le seguenti osservazioni:

1) pur condividendo il principio di sussidiarietà, per cui vanno attribuite ai comuni le funzioni che essi sono in grado di esercitare direttamente, appare troppo marginale il ruolo delle regioni. Si ritiene, pertanto, che sia necessario affidare alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano tutte le funzioni relative all'attuazione del decreto legislativo; mentre alle regioni ordinarie dovrebbe essere assegnato il compito di monitorare con cadenza annuale l'evoluzione del processo di trasformazione della rete. La compatibilità degli impianti va, inoltre, valutata anche in relazione alle norme e agli indirizzi programmatici regionali in materia. Si ritiene che al fine di non punire le regioni ed i comuni che si sono dimostrati più efficienti, dotandosi di piani di ristrutturazione a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, debbano essere salvaguardati in deroga i criteri, le modalità e gli obiettivi previsti dai suddetti piani.

2) Si ritiene opportuno, inoltre, che per gli impianti autostradali l'autorizzazione sia rilasciata dal Ministero dell'industria data la natura di tale viabilità.

3) Il provvedimento reca una normativa eccessivamente dettagliata, che, pur non prefigurando un eccesso di delega, disciplina in misura intrusiva la sfera contrattuale propria dei soggetti privati, travalicando in tal modo la tradizionale sfera di intervento di una norma di rango legislativo e potendo risultare confliggente con i caratteri propri dell'istituto della autorizzazione, che nella nuova disciplina viene a sostituire il vigente regime concessorio. È, tuttavia, opinione della Commissione, che pur trattandosi di un'attività liberamente esercitabile, a norma del provvedimento in esame, la distribuzione del carburante rivesta un rilevante interesse pubblico, come risulta dalle gravi conseguenze che derivano ai terzi e alla comunità nazionale in caso di interruzione del servizio.

Permane quindi un ruolo di indirizzo e vigilanza in capo al Ministero dell'industria: tale ruolo deve quindi svolgersi in termini di neutralità fra le parti, evitando di introdurre per legge vincoli ed automatismi che rischiano di dare una eccessiva rigidità al mercato. È quindi del tutto lecito che vengano recepite nel provvedimento alcune norme-quadro che debbono essere presenti nel contratto-tipo, da stipularsi fra le principali associazioni nazionali di categoria. Tuttavia queste regole generali debbono, a parere della Commissione, limitarsi ad assicurare un equilibrato ed ordinato sistema di relazioni fra le parti ed a garantire gli interessi aventi rilevanza pubblica. In tale quadro va valutata con attenzione la normativa attualmente vigente nel settore, come contenuta nell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1269/71.

Va, inoltre, rimosso il divieto di cui al comma 7 dell'articolo 1, di esporre nell'area dell'impianto insegne o marchi di fornitori di carburante, poichè questo divieto lederebbe, *in primis*, il diritto del consumatore di conoscere la provenienza del prodotto che si acquista.

4) Sembra opportuno un maggior approfondimento sul richiamo al regolamento CEE n. 1582/97 effettuato dal comma 8 dell'articolo 1, atteso che l'articolo 8 del regolamento CEE n. 1983/83, di cui al primo regolamento, reca una proroga dei relativi termini, dichiara espressamente che esso non si applica agli accordi stipulati ai fini della rivendita di prodotti petroliferi nelle stazioni di servizio.

5) L'articolo 3 detta le norme transitorie. È questa materia assai delicata, in quanto regola la trasformazione, che per essere applicata deve avere tempi compatibili. A questo fine si ritiene che, dato l'alto numero di impianti non in regola con le norme attuali, anche se molti di essi erano rispettosi delle norme vigenti al tempo della loro installazione, i tempi di chiusura e di smantellamento degli impianti non in regola dovrebbero essere portati a due anni per i comuni capoluogo di cui all'articolo 17, comma 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed a tre anni per gli altri comuni.

6) Circa il settore della logistica e la costituzione dell'Agenzia per le scorte si raccomanda che essa non abbia poteri dirigitici e di intervento nel mercato, che eventualmente competono al Ministero dell'industria, ma eserciti una funzione prevalente di stimolo della concorrenza con un monitoraggio continuo, tale da consentire di individuare le capacità di stoccaggio e movimentazione disponibili, nonché l'ottimizzazione

dell'utilizzo dei depositi fiscali a fini di determinare le capacità disponibili nei vari impianti per i nuovi operatori che intendano entrare nel mercato.

7) Nello schema di decreto non si ravvisa alcun riferimento alla normativa che regola attualmente le competenze regionali e comunali in materia di distribuzione dei carburanti, derivante principalmente dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, nonché alla regolamentazione attuativa della stessa, quale ad esempio il decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996. Al fine di assicurare la necessaria certezza giuridica della disciplina del settore, ed anche in osservanza dei principi enunciati dalla più recente legislazione, quale da ultimo l'articolo 1, comma 3, lettera d) della legge n. 127/1997, sembra necessario introdurre una disposizione che indichi puntualmente ed espressamente le norme abrogate».

Il Sottosegretario di Stato, Umberto CARPI, condivide ampiamente i contenuti della proposta di parere formulata dal relatore, fatta eccezione per l'osservazione tendente ad ottenere lo stralcio dell'articolo 10, ritenendo al riguardo che sia possibile prevedere una diversificazione tipologica dei contratti, mentre lo stralcio della disposizione comporterebbe un rinvio *sine die* della questione.

Quanto al settore della logistica, rileva che attualmente tale servizio è di ottima qualità, ma risulta caratterizzato da una posizione dominante. Al contrario, si ritiene unanimemente che la rete distributiva sia vecchia ed inadeguata. È indispensabile quindi la sua modernizzazione sia incrementando la misura dell'erogato medio, sia valorizzando il settore *non oil*, così da pervenire ad una riduzione del prezzo. Conferma la preoccupazione del Governo affinché il processo di liberalizzazione del settore non produca effetti di «desertificazione» ma nemmeno porti ad un numero chiuso di operatori.

Anche sotto il profilo della tempistica concorda con il relatore, ritenendo essenziale l'avvio del processo di modernizzazione della rete distributiva.

Nega inoltre che vi sia stato un processo di centralizzazione dei poteri, configurandosi piuttosto un ulteriore decentramento di competenze dalle regioni ai comuni.

In merito alla questione dell'utilizzo del marchio, ritiene che di fatto il sistema delle permuta - ben noto agli operatori - non dia garanzie al consumatore in ordine alla precisa provenienza del prodotto, anche se la qualità della benzina in Italia è certamente elevata. Il Governo è peraltro disponibile ad accogliere le indicazioni parlamentari sul punto ove le due commissioni richieste del parere esprimano una concorde posizione.

Per quanto riguarda la contrattualistica, ritiene che il distributore si ponga effettivamente come contraente debole nel rapporto con il produttore. Pertanto, se è giusto non intervenire negli aspetti eminentemente privatistici del rapporto medesimo, è necessario dare adeguata evidenza agli interessi pubblici strategici, dando elementi di certezza, che a suo giudizio debbono riferirsi ai seguenti aspetti: durata del rapporto, rimes-

sione ad un soggetto terzo della possibilità della non osservanza di tale durata, efficacia generalizzata dell'accordo collettivo.

Il deputato Daniele FRANZ ritiene che il provvedimento nel suo complesso vada in diversi casi al di là degli intenti dichiarati dal Governo. Cita ad esempio il caso dell'articolo 10, che prevede il divieto di comodato dei serbatoi di GPL. Inoltre, a fronte dell'intento di liberalizzare il settore, il Governo enuncia la volontà di evitare sia la «desertificazione», sia la eccessiva proliferazione di operatori, mira cioè a creare un mercato non libero ma controllato.

Per quanto riguarda la disciplina del marchio, lo schema di decreto porterebbe, a suo giudizio incomprensibilmente, a vietare agli operatori l'utilizzo del contratto di *franchising*.

Esprime infine delle riserve sulla idoneità della legge delega, tendente a realizzare un processo di riforma amministrativo-burocratica, a consentire la ristrutturazione del sistema di distribuzione dei carburanti.

Il deputato Mario VALDUCCI, dato atto al Governo che il decreto in esame raccoglie la preoccupazione che la liberalizzazione del settore possa avere effetti negativi sulla mobilità dei cittadini e sul livello dei prezzi, chiede chiarimenti su quanto il Governo intenda accogliere delle osservazioni in tema di disciplina contrattuale. Dichiarò inoltre la sua contrarietà alla istituzione della Agenzia per le scorte. Non condivide, infine, l'osservazione del relatore in merito alla opportunità che per la rete autostradale sia lasciata al Ministero dell'industria la competenza ad autorizzare gli impianti di distribuzione.

Il senatore Ivo TAROLLI, pur riconoscendo che il provvedimento contiene elementi positivi, esprime la sua perplessità in ordine al fatto che il Governo abbia inteso provvedere in una materia che aveva formato oggetto di un preciso accordo siglato dalle categorie interessate nello scorso mese di luglio. Ritiene inoltre strumentale l'enfatizzazione del ruolo degli interessi pubblici nell'attività distributiva dei carburanti. Chiede, infine, chiarimenti sulla cosiddetta camera di compensazione, prevista nel citato accordo di luglio e non riproposta nello schema di decreto.

Il Sottosegretario di Stato Umberto CARPI precisa che le parti contraenti il citato accordo del luglio del '97 avevano richiesto al Governo l'adozione di apposite norme di supporto. Di fronte al giudizio secondo cui il Governo sarebbe andato al di là delle richieste, dichiara la disponibilità del Governo ad una attenta revisione dello schema di decreto, in occasione della quale dovrà essere riconsiderato anche il problema della camera di compensazione.

Il senatore Vittorio PAROLA, *relatore*, sulla base del dibattito svoltosi, formula la sua conclusiva proposta di parere nei seguenti termini:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di razionalizzazione del siste-

ma di distribuzione dei carburanti, dopo approfondita ed ampia discussione,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al provvedimento di cui sopra e condivide gli obiettivi che esso si propone, individuabili, essenzialmente in una razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, in una riduzione dei prezzi di vendita al consumo, nonché nella realizzazione di un migliore servizio verso il consumatore nell'ambito di un mercato efficiente. La Commissione ritiene, tuttavia, che per raggiungere i suddetti obiettivi sia necessario introdurre alcune modifiche al decreto, per cui formula le seguenti osservazioni:

1. pur condividendo il principio di sussidiarietà, per cui vanno attribuite ai comuni le funzioni che essi sono in grado di esercitare direttamente, appare troppo marginale il ruolo delle regioni. Si ritiene, pertanto, che sia necessario affidare alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano tutte le funzioni relative all'attuazione del decreto legislativo; mentre alle regioni ordinarie dovrebbe essere assegnato il compito di monitorare con cadenza annuale l'evoluzione del processo di trasformazione della rete. La compatibilità degli impianti va, inoltre, valutata anche in relazione alle norme e agli indirizzi programmatici regionali in materia. Si ritiene che al fine di non punire le regioni ed i comuni che si sono dimostrati più efficienti, dotandosi di piani di ristrutturazione a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, debbano essere salvaguardati in deroga i criteri, le modalità e gli obiettivi previsti dai suddetti piani.

2. Si ritiene opportuno, inoltre, che per gli impianti autostradali l'autorizzazione sia rilasciata dal Ministero dell'industria data la natura di tale viabilità.

3. Il provvedimento reca una normativa eccessivamente dettagliata, che, pur non prefigurando un eccesso di delega, disciplina in misura intrusiva la sfera contrattuale propria dei soggetti privati, travalicando in tal modo la tradizionale sfera di intervento di una norma di rango legislativo e potendo risultare confliggente con i caratteri propri dell'istituto della autorizzazione, che nella nuova disciplina viene a sostituire il vigente regime concessorio. È, tuttavia, opinione della Commissione, che pur trattandosi di un'attività liberamente esercitabile, a norma del provvedimento in esame, la distribuzione del carburante rivesta un rilevante interesse pubblico, come risulta dalle gravi conseguenze che derivano ai terzi e alla comunità nazionale in caso di interruzione del servizio.

Permane quindi un ruolo di indirizzo e vigilanza in capo al Ministero dell'industria: tale ruolo deve quindi svolgersi in termini di neutralità fra le parti, evitando di introdurre per legge vincoli ed automatismi che rischiano di dare una eccessiva rigidità al mercato. È quindi del tutto lecito che vengano recepite nel provvedimento alcune norme-quadro che debbono essere presenti nel contratto-tipo, da stipularsi fra le principali associazioni nazionali di categoria. Tuttavia queste regole generali debbono, a parere della Commissione, limitarsi ad assicurare un equilibrato ed ordinato sistema di relazioni fra le parti ed a garantire gli inte-

ressi aventi rilevanza pubblica. In tale quadro va valutata con attenzione la normativa attualmente vigente nel settore, come contenuta nell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1269/71.

Va, inoltre, rimosso il divieto di cui al comma 7 dell'articolo 1, di esporre nell'area dell'impianto insegne o marchi di fornitori di carburante, poichè questo divieto lederebbe, *in primis*, il diritto del consumatore di conoscere la provenienza del prodotto che si acquista.

4. Sembra opportuno un maggior approfondimento sul richiamo al regolamento CEE n. 1582/97 effettuato dal comma 8 dell'articolo 1, atteso che l'articolo 8 del regolamento CEE n. 1983/83, di cui al primo regolamento reca una proroga dei relativi termini, dichiara espressamente che esso non si applica agli accordi stipulati ai fini della rivendita di prodotti petroliferi nelle stazioni di servizio.

5. L'articolo 3 detta le norme transitorie. È questa materia assai delicata, in quanto regola la trasformazione, che per essere applicata deve avere tempi compatibili. A questo fine si ritiene che, dato l'alto numero di impianti non in regola con le norme attuali, anche se molti di essi erano rispettosi delle norme vigenti al tempo della loro installazione, i tempi di chiusura e di smantellamento degli impianti non in regola dovrebbero essere portati a due anni per i comuni capoluogo di cui all'articolo 17, comma 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed a tre anni per gli altri comuni.

6. Circa il settore della logistica e la costituzione dell'Agenzia per le scorte si raccomanda che essa non abbia poteri dirigistici e di intervento nel mercato, che eventualmente competono al ministero dell'Industria, ma eserciti una funzione prevalente di stimolo della concorrenza con un monitoraggio continuo, tale da consentire di individuare le capacità di stoccaggio e movimentazione disponibili, nonchè l'ottimizzazione dell'utilizzo dei depositi fiscali a fini di determinare le capacità disponibili nei vari impianti per i nuovi operatori che intendano entrare nel mercato.

7. Nello schema di decreto non si ravvisa alcun riferimento alla normativa che regola attualmente le competenze regionali e comunali in materia di distribuzione dei carburanti, derivante principalmente dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, nonchè alla regolamentazione attuativa della stessa, quale ad esempio il decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996. Al fine di assicurare la necessaria certezza giuridica della disciplina del settore, ed anche in osservanza dei principi enunciati dalla più recente legislazione, quale da ultimo l'articolo 1, comma 3, lettera d) della legge n. 127/1997, sembra necessario introdurre una disposizione che indichi puntualmente ed espressamente le norme abrogate».

8. In ordine all'articolo 10, non appare giustificata nè la sua immediata applicabilità, nè l'unicità del nuovo regime contrattuale, introdotto con il medesimo articolo, che impone la trasformazione degli attuali contratti di comodato gratuito in contratti di compravendita ovvero di *leasing*.

Si ritiene pertanto necessario prevedersene l'applicabilità in un arco di tempo almeno biennale o triennale e introdurre tipologie contrattuali

diversificate in relazione alla qualità dell'utente, con particolare attenzione per i casi nei quali il GPL è impiegato in relazione ad uso abitativo.

9. Si ritiene inoltre opportuno proporre le seguenti modifiche da apportare nel testo del provvedimento:

all'articolo 1, comma 3, la redazione della perizia giurata andrebbe ritenuta effettuabile da un ingegnere, o da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale;

nel medesimo comma, il termine di trenta giorni previsto per il silenzio-assenso andrebbe portato a sessanta giorni;

all'articolo 1, comma 4, è opportuno specificare che il trasferimento ivi previsto concerne la proprietà dell'impianto;

all'articolo 3, comma 1, andrebbe previsto che il termine del 31 dicembre 1999 sia spostato al 31 dicembre 2000;

nel medesimo comma, appare da precisare che si fa riferimento a concessioni, in numero inferiore a tre, il cui erogato non sia inferiore complessivamente a 1500 litri;

per quanto riguarda i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 2, comma 4, si ritiene opportuno che debbano essere stralciati, dovendosi applicare sul punto l'articolo 17, comma 45, della legge n. 127 del 1997».

Il Presidente Mario PEPE fa presente che, concordando la Commissione, porrà direttamente in votazione la proposta di parere, così come risulta dalla riformulazione del relatore, effettuata sulla base degli emendamenti accolti, preso altresì atto che il presentatore degli emendamenti non recepiti non insiste per la votazione.

La Commissione, quindi, approva a maggioranza la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 15.

ALLEGATO 1

Emendamenti alla proposta di parere del relatore sullo schema di decreto legislativo in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lett. c) della legge 15 marzo 1997, n. 59

Art. 1.

Nel preambolo dello schema di decreto, dopo l'alea, aggiungere:

Visti gli articoli 52 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 relativo al trasferimento di funzioni alle regioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/9/89 recante nuove direttive alle regioni a statuto ordinario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 1997, recante nuove direttive alle regioni in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione;

Visto l'accordo interprofessionale, firmato il 29 luglio 1997 tra le Associazioni dei gestori e le Associazioni dei concessionari;

1. MIGLIORI

Osservazioni riferite all'articolo 1

Al comma 1, dopo le parole: ...di cui al presente decreto nel primo periodo, aggiungere: fino a revoca.

2. MIGLIORI

Al comma 1, nel secondo periodo, infine, dopo le parole: ...cessa dalla data.. sostituire le parole: di entrata in vigore del presente decreto con le parole: di decadenza delle norme transitorie di cui al successivo articolo 3.

3. MIGLIORI

Al comma 2, alla fine del primo periodo, dopo le parole: ...del comune in cui essa è esercitata aggiungere le seguenti: previo nulla osta espresso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta corredata da tutti i pareri da parte del Comune, dalla Commissione consultiva regionale di cui al successivo articolo 2.

4. MIGLIORI

Nel secondo periodo dopo le parole: ... disposizioni del piano regolatore, aggiungere le seguenti: ... dei piani di razionalizzazione regionale/comunale.

5. MIGLIORI

Alla fine del comma 2, aggiungere: Per gli impianti autostradali, l'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero dell'Industria, previo, tra l'altro, il benessere della società concessionaria.

6. MIGLIORI

Nel primo periodo, dopo le parole: ...di una perizia giurata redatta da ... sostituire le seguenti: un ingegnere con le parole: da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale.

7. MIGLIORI

Al comma 3, nel primo periodo, dopo la parola capoverso «Trascorsi...» sostituire la parola: trenta con la parola: centoventi.

8. MIGLIORI

Al comma 3, nell'ultimo periodo, sostituire le ultime parole: quarantacinque giorni con le parole: centocinquanta giorni.

9. MIGLIORI

Al comma 4, dopo l'inizio del capoverso: In caso di trasferimento..., sostituire le parole: di un impianto con le seguenti: della proprietà o titolarità di un impianto...

10. MIGLIORI

Al comma 5, sostituire dall'inizio: I titolari... fino alle parole: sono autorizzati di diritto... con le seguenti: All'entrata in vigore del presente decreto le concessioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni della legge 18 settembre 1970, n. 1034, ivi comprese quelle in corso di rinnovo, sono automaticamente convertite di diritto e senza necessità di alcun incombenza amministrativo in autorizzazione a tempo indeterminato ed i titolari delle stesse sono autorizzati di diritto...

11.

MIGLIORI

Sostituire l'intero comma 6 con il seguente:

Il titolare dell'autorizzazione può affidare a terzi, gestori, la gestione dell'impianto mediante contratti della durata di sei anni aventi all'oggetto la cessione gratuita dell'uso delle attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione secondo i termini e le modalità definite dagli accordi di settore stipulati fra le Associazioni di categoria, più rappresentative a livello nazionale, dei gestori dei p.v. carburanti, e dei concessionari titolari dell'autorizzazione.

Gli altri aspetti contrattuali delle attività diverse dalla distribuzione dei carburanti verranno regolati in conformità con gli accordi di settore ed in armonia con le disposizioni del Codice Civile e della normativa comunitaria.

Gli accordi di settore – che prevedono le modalità per esperire un tentativo di conciliazione delle controversie che dovessero insorgere fra i concessionari, titolari dell'autorizzazione ed i gestori in merito all'applicazione degli accordi – saranno depositati presso il MICA che provvederà alla loro validazione *erga omnes* anche attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Industria.

12.

MIGLIORI

Sopprimere il comma 7.

13.

MIGLIORI

Sopprimere il comma 8.

14.

MIGLIORI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

Nell'area dell'impianto possono essere commercializzati, previa semplice comunicazione al Comune, nel rispetto delle vigenti norme in materia sanitaria ed ambientale, altri prodotti secondo tabelle merceologiche determinate con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Sono altresì abrogate, per i gestori degli impianti di distribuzione carburanti, le norme limitative contenute nell'articolo 1, comma 2 della legge 5/2/1992 n. 122.

15.

MIGLIORI

Sopprimere il comma 10.

16.

MIGLIORI

Osservazioni riferite all'articolo 2

Art. 2.

Al comma 1, la prima parte del comma, dall'inizio: Per consentire la razionalizzazione... fino alla parole: ...dalla data di entrata in vigore del presente decreto... è sostituita dal seguente testo: Per consentire una razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti che mantenga livelli di compatibilità dell'offerta con il territorio anche in relazione alle esigenze di mobilità dei cittadini ed alla capillarità del servizio, le Regioni, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, mettono a punto un piano di riassetto della rete distributiva anche avvalendosi di accordi di programma stipulati con i Comuni e con gli operatori del settore, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8/6/1980 n. 142, nel rispetto delle norme poste a tutela dei beni culturali, paesistici e ambientali, della sicurezza e della viabilità. I Comuni entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con deliberazioni adottate nei Consigli Comunali...

17.

MIGLIORI

Il comma 2, viene soppresso in quanto assorbito dal comma 1.

18.

MIGLIORI

Al comma 3, sostituire le parole: entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le parole: entro il termine di cui al comma 1.

19.

MIGLIORI

Osservazioni riferite all'articolo 3

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con: Fino al 31 dicembre 2001, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, commi 1 e 2, ed al fine di agevolare la razionalizzazione della rete distributiva, la promozione dell'efficienza ed il contenimento dei prezzi per i consumatori, l'autorizzazione di nuovi impianti è subordinata alla chiusura di 3 impianti preesistenti; il potenziamento di un impianto esistente è subordinato alla chiusura di un impianto per ogni prodotto aggiuntivo e per il *pre-pay*. Il potenziamento di un impianto di solo GPL o metano è equiparato ad un nuovo impianto.

20.

MIGLIORI

Si propone la soppressione dell'intero comma 3 e la sua sostituzione con il comma seguente:

I titolari delle concessioni dichiarate incompatibili dai Comuni con la normativa urbanistica o con le disposizioni a tutela dell'ambiente, del traffico urbano ed extraurbano, della sicurezza stradale e dei beni di interesse storico e architettonico hanno la facoltà di stipulare, con la Regione e con il Comune competente per territorio, entro 90 giorni dalla dichiarazione di incompatibilità, un accordo di programma ai sensi della legge 142/90 attraverso il quale definire tempi e modalità di rimozione degli impianti ovvero per definire tempi, modalità e interventi per la messa a norma degli impianti medesimi, avuto riguardo ai criteri di garanzia della mobilità e del servizio che la Regione dovrà aver individuato ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del presente decreto. I titolari delle concessioni procederanno alla definizione del piano individuale di chiusure legando il medesimo a criteri di efficienza e rimuovendo, prioritariamente, gli impianti posti nei centri storici o la cui permanenza possa arrecare danno o intralcio alla circolazione. Per i titolari delle concessioni che non aderiranno all'accordo di programma ovvero che non adegueranno le strutture nei tempi e con la modalità prevista dall'accordo medesimo, verrà revocata, *ad nutum*, la concessione. I Comuni adottano i provvedimenti conseguenti, anche al fine del ripristino delle aree: tut-

tavia ai concessionari che effettueranno la chiusura degli impianti dichiarati incompatibili entro 180 giorni dall'emanazione dei piani di riassetto regionale della distribuzione non si applicano le prescrizioni dettate dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 5/2/1997 per gli interventi di riduzione in pristino dei suoli.

Ai fini della verifica delle compatibilità degli impianti, si fa riferimento alle norme vigenti al momento del rilascio della concessione.

21. MIGLIORI

Si propone la soppressione dei commi 4, 5 e 6, in quanto assorbiti dall'emendamento al comma 2.

22. MIGLIORI

Si propone la soppressione del comma 7.

23. MIGLIORI

Osservazioni riferite all'articolo 4

Art. 4.

Prima del comma 1, aggiungere il seguente:

01. Ferma restando la competenza attribuita alle regioni ed ai comuni dagli artt. 52 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 612/77, le regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, stabiliscono con legge le modalità attuative delle disposizioni concernenti l'installazione e l'esercizio della distribuzione per autotrazione.

24. MIGLIORI

Al comma 1, alla fine, aggiungere le seguenti parole: per l'esercizio delle funzioni di competenza dello Stato.

25. MIGLIORI

*Osservazioni riferite all'articolo 5***Art. 5.**

Fino alle parole del secondo periodo: di cui al presente comma, *si propone la sostituzione con il seguente testo:* Le società titolari di concessioni e autorizzazioni relative ai depositi di carburante, di cui all'articolo 16 della legge 9 gennaio 1991 n. 9 sono tenute, qualora ricadono nei casi previsti dalla legge 287/90, a consentire nell'ambito della capacità eccedentaria rispetto ai propri utilizzi ed ai precedenti impegni con terzi, il transito di carburanti di proprietà di terzi purchè titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, a tariffe eque e non discriminatorie; le predette tariffe di vendita sono previamente comunicate al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato che provvede alla loro pubblicità, anche per via informatica. Le tariffe.... (prosegue nel testo del Governo).

26.

MIGLIORI

Si propone la soppressione del comma 2.

27.

MIGLIORI

*Osservazioni riferite all'articolo 6***Art. 6.***Si propone la sostituzione con il seguente testo:*

Le disponibilità del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 12 dicembre 1994 sono integrate, negli anni 1998, 1999 e 2000, per un importo calcolato su ogni litro di carburanti autotrazione (benzine e gasolio) venduto sugli impianti di distribuzione carburanti, di lire 2 a carico dei titolari di concessione o autorizzazione e 1 lira a carico dei gestori. Tali disponibilità, amministrate con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1991, n. 1041, sono utilizzate per la concessione di indennizzi per la chiusura, ai gestori ed ai concessionari, secondo le condizioni, le modalità e i termini stabiliti dal medesimo Ministro, con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

28.

MIGLIORI

Osservazioni riferite all'articolo 7

Art. 7.

Sostituire i tre commi dell'intero articolo con quanto recita l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996 (Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 1997).

29.

MIGLIORI

Osservazioni riferite agli articoli 8, 9 e 10

Artt. 8, 9, 10.

Si propone la soppressione dei medesimi.

30.

MIGLIORI

Osservazioni che propongono disposizioni aggiuntive

(Impianti per uso autotrazione)

Le disposizioni relative all'attività di autoriparazione, di cui all'articolo 1 comma 2 della legge 5/2/1992, n. 122 non si applicano ai gestori degli impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione, in quanto tali attività risultano complementari al pubblico servizio di distribuzione carburanti.

31.

MIGLIORI

(Disposizioni finali)

1. Per le materie non disciplinate dal presente decreto e non in contrasto con le presenti direttive, si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 617/77, nel decreto del Presidente della Repubblica 13/12/96, nonché quelle contenute nell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1269 del 27/10/71.

2. Le presenti normative si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

32.

MIGLIORI

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 1997

58^a seduta

Presidenza del Presidente

Lino DIANA

La seduta inizia alle ore 14,35.

(2893) Disposizioni in tema di impegni finanziari dell'AIMA

(Parere su testo ed emendamento alla 9^a Commissione: favorevole)

Il presidente Lino DIANA illustra il disegno di legge e l'emendamento 4.0.1 presentato dal Governo: propone al riguardo la formulazione di un parere favorevole.

La Sottocommissione consente.

(1488) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 13 ottobre 1995

(Parere alla 3^a Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore BESOSTRI, la Sottocommissione esprime un parere non ostativo.

(2729-B) Proroga dei termini relativi ad impegni internazionali del Ministero degli affari esteri e norme in materia di personale militare impegnato in missioni all'estero, approvato dal Senato della Repubblica e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore MAGGIORE illustra le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati e in proposito ritiene che non vi siano rilievi da formulare per quanto di competenza.

La Sottocommissione esprime un parere favorevole.

(1971) Integrazione della legge 14 aprile 1957, n. 277, recante l'istituzione in Roma di un Museo storico della Liberazione

(Parere alla 4^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore LUBRANO DI RICCO, si conviene di formulare un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

(2114) PEDRIZZI ed altri. - Finanziamento per l'acquisizione della sede distaccata di Latina della Università «La Sapienza» di Roma

(Parere alla 7^a Commissione: rimessione alla sede plenaria)

Il relatore Lino DIANA ritiene preferibile rimettere alla sede plenaria l'esame del disegno di legge.

La Sottocommissione prende atto.

(2344) VELTRI ed altri. - Norme per la semplificazione delle procedure in materia di costruzioni in zone sismiche

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole)

Il relatore LUBRANO DI RICCO illustra il disegno di legge e propone un parere favorevole, che viene condiviso dalla Sottocommissione.

La seduta, sospesa alle ore 14,45, riprende alle ore 14,50.

(292) COSTA. - Modifica della legge 21 novembre 1991, n. 374, in materia di notifiche giudiziarie

(Parere alla 2^a Commissione: non ostativo)

La relatrice PASQUALI ritiene che non vi siano rilievi da formulare per quanto di competenza.

La Sottocommissione consente.

(1355) MEDURI e BRIENZA. – Immissione nel ruolo del Ministero di grazia e giustizia dei messi di conciliazione non dipendenti comunali

(1410) VERALDI ed altri. – Immissione nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia dei messi di conciliazione non dipendenti comunali

(2105) RUSSO SPENA. – Inquadramento nel ruolo del Ministero di grazia e giustizia dei messi di conciliazione non dipendenti comunali

(Parere alla 2ª Commissione: non ostativo)

Su proposta della relatrice PASQUALI, la Sottocommissione conviene di esprimere un parere non ostativo.

La seduta termina alle ore 15.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 1997

87^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Pennacchi.**La seduta inizia alle ore 15,45.*

(983) PELELLA. – *Attribuzione della funzione e del ruolo di interesse nazionale alle Associazioni storiche di promozione sociale*

(2312) CORTIANA. – *Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale*

(2448) BIANCO ed altri. – *Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale*

(2510) BOSI ed altri. – *Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse pubblico*

(Parere alla 1^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta di alcuni disegni di legge di iniziativa parlamentare, finalizzati ad attribuire un particolare riconoscimento giuridico alle associazioni di promozione sociale. Per quanto di competenza non si hanno osservazioni da formulare.

Concorda la sottosegretaria PENNACCHI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2625) Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Muscolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore FERRANTE osserva che il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, contiene modifiche al codice penale in mate-

ria di reati sessuali contro i minori. Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 13 prevede alcune attività di coordinamento, demandate alla Presidenza del consiglio, da cui derivano oneri pari a 100 milioni annui, ai quali si fa fronte mediante l'utilizzo dell'accantonamento relativo alla Presidenza del consiglio iscritto nel fondo speciale di parte corrente di cui al bilancio triennale 1997-1999. In proposito, rileva che la quota dell'onere relativa agli esercizi finanziari del 1998-2000 dovrebbe essere imputata al bilancio triennale 1998-2000. Inoltre, sulla base della prassi seguita dalla Sottocommissione, occorrerebbe condizionare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il nulla osta sul disegno di legge all'approvazione definitiva della legge finanziaria per il 1998. Si tratta quindi di valutare, soprattutto in considerazione della esiguità dell'onere e della notevole probabilità che l'accantonamento in questione sia confermato, se superare o meno tale condizione.

La sottosegretaria PENNACCHI dichiara di non avere osservazioni da formulare.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, osservando che la quota dell'onere relativa agli esercizi finanziari 1998-2000 si intende imputata al bilancio triennale 1998-2000.

(1488) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della repubblica di Albania sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 13 ottobre 1995*

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di un accordo con l'Albania in materia di cooperazione nella difesa. Per quanto di competenza occorre segnalare che la clausola di copertura finanziaria del provvedimento si riferisce al bilancio triennale 1996-1998. Ciò è consentito dal comma 5 dell'articolo 11-*bis* della legge n. 468 del 1978, trattandosi di spese corrispondenti ad obblighi internazionali. Occorrerebbe tuttavia un chiarimento da parte del Tesoro circa l'effettiva esigenza di iscrivere in bilancio le spese relative agli esercizi finanziari 1996 e 1997, prevedendo in caso contrario il trasferimento della copertura finanziaria sul triennio 1998-2000.

La sottosegretaria PENNACCHI propone la seguente riformulazione della clausola di copertura finanziaria del provvedimento: «All'onere derivante dall'attuazione dalla presente legge, valutato in lire 1.544 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo, e quanto a lire 1.406 milioni per l'anno 1998 e lire 1.544

milioni annue a decorrere dal 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata nei termini prospettati dalla rappresentante del Tesoro e che l'approvazione definitiva del provvedimento susseguia a quella della legge finanziaria per il 1998.

(2545) Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri

(130) MANIERI e MARINI. - Modifiche e integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori

(445) BRUNO GANERI ed altri. - Modifiche e integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori

(1697) SALVATO ed altri. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni

(Parere alle Commissioni riunite 2^a e 3^a su testo unificato proposto dal Comitato ristretto: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI ricorda che la Sottocommissione ha già formulato, nella seduta del 15 luglio, parere di nulla osta sul disegno di legge n. 2545, finalizzato a ratificare la Convenzione per la tutela dei minori e di adozioni internazionali, nonchè a modificare la legge n. 184 del 1983, sempre in tema di adozioni internazionali. Perviene ora il testo proposto dal Comitato ristretto per il disegno di legge n. 2545 e gli altri unificati. Per quanto di competenza si segnala, tra le novità rispetto al testo del disegno di legge n. 2545, l'articolo 4, che prevede l'istituzione del difensore civico per le adozioni. In proposito, occorrerebbe acquisire il parere del Tesoro sulla congruità della quantificazione dell'onere complessivo recato dal disegno di legge, contenuta nell'articolo 10. Occorrerebbe inoltre condizionare il nulla osta sul testo alla definitiva approvazione della legge finanziaria per il 1998, in quanto alla copertura dell'onere si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento del Ministero degli Esteri iscritto nel fondo speciale di parte corrente.

La sottosegretaria PENNACCHI propone la seguente riformulazione della clausola di copertura finanziaria del provvedimento: «All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 11.200 mi-

lioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata nei termini prospettati dalla rappresentante del Tesoro e che l'approvazione definitiva del disegno di legge susseguisca a quella della legge finanziaria per il 1998.

(2729-B) Proroga di termini relativi ad impegni internazionali del Ministero degli affari esteri e norme in materia di personale militare impegnato in missioni all'estero, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che il disegno di legge, già approvato dal Senato, è stato modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza occorre segnalare il comma 3 dell'articolo 2, inserito dall'altro ramo del Parlamento, che prevede l'ampliamento dei massimali assicurativi per il personale militare in servizio all'estero per conto dell'ONU o impiegato in operazioni umanitarie, ponendo gli eventuali oneri derivanti dalla disposizione a carico delle ordinarie disponibilità di bilancio dei Ministeri competenti. La Commissione bilancio della Camera ha espresso parere favorevole.

La sottosegretaria PENNACCHI dichiara di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1971) Integrazione della legge 14 aprile 1957, n. 277, recante l'istituzione in Roma di un Museo storico della Liberazione
(Parere alla 4^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE osserva che il disegno di legge, di iniziativa governativa, modifica una disposizione della legge n. 277 del 1957, concernente l'istituzione del Museo storico della liberazione a Roma. Per quanto di competenza non si hanno osservazioni da formulare.

Concorda la sottosegretaria PENNACCHI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2851) Delega al Governo per l'introduzione dell'EURO, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE osserva che perviene dalla Camera dei deputati un disegno di legge di iniziativa governativa che prevede l'attribuzione al Governo di una delega legislativa per l'introduzione dell'Euro. Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 14 prevede la spesa di lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, in conseguenza della organizzazione e del funzionamento del Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'Euro. A tale onere si fa fronte mediante utilizzo dell'accantonamento del Ministero del tesoro iscritto nel fondo speciale di parte corrente. In proposito, sulla base della prassi seguita dalla Sottocommissione, il nulla osta dovrebbe essere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla definitiva approvazione della legge finanziaria per il 1998. Si tratta quindi di valutare se, in considerazione della relativa esiguità dell'onere e della elevata probabilità di conferma dell'accantonamento in questione, tale condizione possa essere superata.

La sottosegretaria PENNACCHI dichiara di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2893) Disposizioni in tema di impegni finanziari dell'AIMA

(Parere alla 9ª Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE fa presente che il contenuto del disegno di legge, di iniziativa governativa, è analogo a quello del decreto-legge n. 305 del 1997, in materia di quote-latte, sul quale la Sottocommissione aveva espresso parere di nulla osta nella seduta del 23 settembre 1997.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 16,10.

ISTRUZIONE (7^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 1997

47^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(2232) DE LUCA Athos ed altri. – *Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945:* parere favorevole;

alla 8^a Commissione:

(1423) CARUSO Luigi. – *Integrazioni alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica:* rimessione alla sede plenaria;

(1522) MINARDO. – *Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica:* rimessione alla sede plenaria;

(1891) BOSI. – *Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica:* rimessione alla sede plenaria.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee
Comitato per i pareri

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 1997

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente Bedin, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 9^a Commissione:

(2893) Disposizioni in tema di impegni finanziari dell'AIMA: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 26 novembre 1997, ore 9,30

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).
- SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo (203).
- BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo (554).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme integrative alla disciplina dei comitati (1128).
- DE LUCA Athos ed altri. - Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).

III. Esame dei disegni di legge:

- DIANA Lino. - Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme in materia di decentramento comunale (2640).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- UCCHIELLI. – Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali (576).
- DIANA Lino ed altri. – Modifica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali (866).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PELELLA. – Attribuzione della funzione e del ruolo di interesse nazionale alle Associazioni storiche di promozione sociale (983).
- CAMO ed altri. – Disciplina di talune attività svolte da associazioni di promozione sociale (999).
- CORTIANA. – Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale (2312).
- BIANCO ed altri. – Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale (2448).
- BOSI ed altri. – Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse pubblico (2510).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (2898) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SILIQUINI ed altri. – Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari (74).
- PETRUCCI ed altri. – Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato (265).
- DE CORATO ed altri. – Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio di Stato. Disposizioni in materia di asilo politico (517).
- DE CORATO ed altri. – Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato (521).
- MANCONI ed altri. – Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato (1205).
- MACERATINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio

- 1990, n. 39, recante norme in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari (2119).
- MANCONI ed altri. - Disposizioni relative ai cittadini stranieri non comunitari (2295).

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea (2692) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Zeller, Sbarbati e La Malfa; Bono ed altri*).
- COSTA. - Norme per l'esposizione della bandiera della Repubblica sugli edifici pubblici e presso le sedi di uffici ed enti pubblici (1309).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA. - Norme per l'esposizione della bandiera nazionale tricolore, dei vessilli o gonfaloni regionali e della bandiera dell'Unione europea negli edifici scolastici o universitari (1536).
- SPECCHIA. - Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica (1668-bis). (*Risultante dallo stralcio deliberato dalla 7^a Commissione degli articoli da 1 a 7 e 10*).
- SPECCHIA. - Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica (1796).

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- SMURAGLIA. - Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonchè per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche (2389).
- MULAS ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (2852).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis, del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Commissario straordinario dell'Ente Esposizione Universale di Roma (EUR) (n. 50).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 26 novembre 1997, ore 9

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù (2625). (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace*).
- MANIERI ed altri. - Modifica alle norme penali per la tutela dei minori (113).
- MANCONI ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori (1820).
- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori (1827).
- GRECO ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori (2018).
- GASPERINI. - Norme penali sull'abuso dei minori (2098).
- e della petizione n. 165 ad essi attinente.

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario (2724). (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati BONITO ed altri. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (2570). (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SALVATO. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (206).
- e della petizione n. 167 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

III. Esame dei disegni di legge:

- MEDURI e BRIENZA. - Immissione nel ruolo del Ministero di grazia e giustizia dei messi di conciliazione non dipendenti comunali (1355).
- VERALDI ed altri. - Immissione nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia dei messi di conciliazione non dipendenti comunali (1410).
- LO CURZIO. - Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante norme sul giudice di pace (1899).
- RUSSO SPENA. - Inquadramento nel ruolo del Ministero di grazia e giustizia dei messi di conciliazione non dipendenti comunali (2105).
- CENTARO ed altri. - Modifiche all'organizzazione ed alla competenza del giudice di pace (2411).
- BRUNO GANERI ed altri. - Norme per una migliore organizzazione ed una più piena operatività dell'ufficio del giudice di pace (2641).

Procedure informative

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Direttore del Servizio centrale di protezione del Ministero dell'interno.

In sede consultiva

Esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentata dalla Presidenza di turno del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. (*Primo semestre 1997*) (Doc. LXXXVII, n. 3).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 26 novembre 1997, ore 9,30

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Proroga di termini relativi ad impegni internazionali del Ministero degli affari esteri e norme in materia di personale militare impegnato in missioni all'estero (2729-B). *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 13 ottobre 1995 (1488).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 26 novembre 1997, ore 15

Procedure informative

Interrogazione.

Sui lavori della commissione

Proposta di indagine conoscitiva sul comportamento del contingente militare italiano in Somalia nell'ambito della missione ONU «Restore hope».

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Programma pluriennale di A/R - S.M.A. 2/97 relativo alla industrializzazione, produzione e supporto logistico iniziale di 121 velivoli EF2000 (n. 177).

- Schema di decreto legislativo recante: «Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense del servizio di leva» (n. 168).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Integrazione della legge 14 aprile 1957, n. 277, recante l'istituzione in Roma di un Museo storico della Liberazione (1971).

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- COVIELLO. - Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- BEDIN. - Istituzione del servizio civile nazionale (1015).
- NAVA e TAROLLI. - Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
- DE CAROLIS ed altri. - Norme concernenti la riorganizzazione delle forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria e l'istituzione del servizio nazionale civile (1290).
- AGOSTINI ed altri. - Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 26 novembre 1997, ore 15,30

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità, sull'efficacia e sul coordinamento dei diversi strumenti delle politiche pubbliche delle aree depresse:

- Audizione del sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica, Sales.
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 26 novembre 1997, ore ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- UCCHIELLI ed altri. - Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (447).
- CARPINELLI e SCIVOLETTO. - Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (884).
- CARUSO Luigi. - Integrazione alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica (1423).
- MINARDO. - Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1522).
- BOSI. - Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1891).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di *Addendum* al contratto di programma 1994-2000 stipulato con le Ferrovie dello Stato spa (n. 167).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 26 novembre 1997, ore 10,30

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in tema di impegni finanziari dell'AIMA (2893).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 26 novembre 1997, ore 15

Procedure informative

- I. Comunicazioni dei Sottosegretari di Stato per l'ambiente e per la sanità in ordine allo stato d'attuazione della legge quadro sull'inquinamento acustico.
 - II. Interrogazioni.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 26 novembre 1997, ore 13,30

Indagine conoscitiva sul nuovo assetto dei poteri regionali e la ripartizione delle competenze dopo la legge n. 59 del 1997:

- Audizione del professor Claudio Rossano, ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di economia e commercio dell'università «La Sapienza» di Roma e del professor Michele Scudiero, ordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'università «Federico II» di Napoli.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 26 novembre 1997, ore 13

- Seguito della discussione sui poteri della Commissione ed esame di un eventuale documento.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in materia di riforma fiscale ai sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 662**

Mercoledì 26 novembre 1997, ore 12,30 e 20,30

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta regionale sulle attività produttive e sulla finanza locale (esame ai sensi dell'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151 della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

Mercoledì 26 novembre 1997, ore 8

Comunicazioni del Presidente.

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, relativamente al conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti inerenti il mercato del lavoro.
